Traduzione non ufficiale

NADO ITALIA
antidoping

CODICE SPORTIVO ANTIDOPING

Documento tecnico-attuativo del Codice Mondiale Antidoping WADA e dei relativi Standard internazionali

Versione 1.0, in vigore dal 23 novembre 2026

INDICE

INTRODUZIONE ____ 3

ARTICOLO 1 DEFINIZIONE DI DOPING ____ 7

ARTICOLO 2 VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA SPORTIVA ANTIDOPING ____ 7

ARTICOLO 3 ALTRE VIOLAZIONI DEL CODICE SPORTIVO ANTIDOPING ____ 11

ARTICOLO 4 ONERE DELLA PROVA DI DOPING ____ 11

ARTICOLO 5 LA LISTA DELLE SOSTANZE E DEI METODI PROIBITI (DI SEGUITO LISTA WADA) ____ 13

ARTICOLO 6 CONTROLLI E INVESTIGAZIONI ____ 20

ARTICOLO 7 ANALISI DEI CAMPIONI BIOLOGICI ____ 24

ARTICOLO 8 GESTIONE DEI RISULTATI: RESPONSABILITÀ, REVISIONE INIZIALE, PREAVVISO E SOSPENSIONI CAUTELARI ____ 26

ARTICOLO 9 GESTIONE DEI RISULTATI: DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO ALLA NOTIFICA DELLA DECISIONE ____ 29

ARTICOLO 10 SQUALIFICA AUTOMATICA DEI RISULTATI INDIVIDUALI ____ 29

ARTICOLO 11 SANZIONI INDIVIDUALI ____ 30

ARTICOLO 12 CONSEGUENZE PER LE SQUADRE ____ 44

ARTICOLO 13 SANZIONI PER ALTRE VIOLAZIONI DEL CODICE SPORTIVO ANTIDOPING ____ 45

ARTICOLO 14 SANZIONI PER SOGGETTI NON TESSERATI O CHE SI SONO RITIRATI DALL'ATTIVITÀ SPORTIVA ____ 45

ARTICOLO 15 SANZIONI DI NADO ITALIA NEI CONFRONTI DI ALTRI ORGANISMI SPORTIVI ____ 46

ARTICOLO 16 SANZIONI ECONOMICHE E ONERI PROCESSUALI ____ 46

ARTICOLO 17 MISURE DI CLEMENZA ____ 47

ARTICOLO 18 GESTIONE DEI RISULTATI: APPELLI ____ 47

ARTICOLO 19 RISERVATEZZA E COMUNICAZIONI ____ 51

ARTICOLO 20 ATTUAZIONE DELLE DECISIONI ____ 55

ARTICOLO 21 PRESCRIZIONE ____ 56

ARTICOLO 22 EDUCAZIONE E FORMAZIONE ANTIDOPING ____ 56

ARTICOLO 23 INTERPRETAZIONE DEL CODICE ____ 57

ARTICOLO 24 DISPOSIZIONI FINALI ____ 58

APPENDICE 1 DEFINIZIONI ____ 60

CODICE SPORTIVO ANTIDOPING DI NADO ITALIA

INTRODUZIONE

Premessa

Questo Codice Sportivo Antidoping (CSA) è adottato e attuato da NADO Italia, nel rispetto delle proprie responsabilità, in applicazione del Codice Mondiale Antidoping (Codice WADA), con lo scopo di perseguire il suo impegno di contrasto al doping nello sport in Italia.

Le definizioni sono riportate in Appendice 1.

Se non diversamente specificato, i richiami agli articoli si riferiscono a quelli del presente CSA.

I principi fondamentali alla base del Codice Sportivo Antidoping di NADO Italia

I programmi antidoping si basano sul valore intrinseco dello sport e mirano a proteggere la salute degli Atleti e a fornire l'opportunità agli Atleti di perseguire l'eccellenza senza l'utilizzo di sostanze e metodi proibiti.

I programmi antidoping preservano l'integrità dello sport, intesa come rispetto delle regole, rispetto degli avversari, lealtà ed eguaglianza nelle competizioni, nonché rispetto del valore dello sport pulito e libero dal doping.

Il Programma nazionale antidoping

NADO Italia è stata istituita con legge 26 novembre 2007, n. 230, di ratifica della Convenzione internazionale contro il doping nello sport adottata dalla Conferenza Generale dell'UNESCO, in conformità al Codice WADA, di cui NADO Italia è firmataria, con l'obiettivo di agire come Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia.

L'attività di NADO Italia, svolta in condizioni di piena autonomia e indipendenza, è sottoposta a puntuale vigilanza e verifica da parte della *WADA*.

L'articolo 20.5 del Codice WADA, concernente "i ruoli e le responsabilità delle Organizzazioni Nazionali Antidoping" si intende richiamato e interamente recepito dal presente CSA. Ai sensi dell'articolo 24.1.2 del Codice WADA, NADO Italia risponde alla WADA della conformità al Codice WADA e agli Standard Internazionali.

NADO Italia è presieduta da un Presidente e un Direttore Generale che ne dirige tutte le attività. È composta dai seguenti organismi:

- *Consiglio Interno di Sorveglianza* (di seguito "CIS") che vigila sull'attuazione del "Piano Strategico Pluriennale" di NADO Italia; esamina la relazione annuale sulle attività di NADO Italia; vigila sul budget annuale e formula eventuali osservazioni, assicurando l'attuazione da parte di NADO Italia delle sue responsabilità fondamentali in conformità al Codice WADA;

- *Comitato Esecutivo* (di seguito "CE") che valuta che NADO Italia agisca in conformità alla normativa sportiva antidoping, di cui ne delibera l'adozione, al Codice WADA e agli Standard Internazionali; monitora, per il tramite del Direttore Generale, gli aggiornamenti approvati dalla WADA; delibera la relazione annuale sull'attività di NADO Italia; delibera il "Piano Strategico Pluriennale" di NADO Italia; delibera il budget annuale di NADO Italia e lo sottopone al CIS;

- *Comitato Controlli Antidoping* (di seguito "CCA") che approva il Piano di distribuzione dei controlli (*Test Distribution Plan-TDP*), predisponendo lo svolgimento di controlli In competizione e Fuori competizione. Questo Comitato ha anche il compito di redigere annualmente i criteri di inclusione degli Atleti nel Gruppo registrato ai fini dei controlli antidoping (*Registered Testing Pool-RTP)* e le relative procedure relative alla reperibilità degli *Atleti;*

- *Comitato Esenzioni a Fini Terapeutici* (di seguito "CEFT") che esamina le domande per ottenere le *TUEs (Therapeutic Use Exemptions*);

- *Comitato per l'Educazione, la Formazione Antidoping e la Ricerca* (di seguito "CEFAR") che persegue gli obiettivi di ricerca e formazione antidoping, pianificando, monitorando e valutando annualmente i programmi di formazione realizzati da NADO Italia;

- *Procura Nazionale Antidoping* (di seguito "PNA") cui competono la gestione dei risultati e l'accertamento delle responsabilità di coloro che abbiano posto in essere un comportamento in violazione delle *NSA*;

- *Tribunale Nazionale Antidoping* (di seguito "TNA"), competente a giudicare in primo grado per tutte le violazioni delle *NSA*.

Per l'effettuazione dei controlli antidoping In competizione e Fuori competizione, NADO Italia si affida ai *Doping Control Officers/Blood Control Officers* (rispettivamente, DCOs/BCOs) – medici per la raccolta dei campioni della Federazione Medico Sportiva Italiana (di seguito "FMSI") – e, per quanto riguarda l'analisi dei campioni, al Laboratorio Antidoping di Roma, unico laboratorio accreditato dalla WADA a livello nazionale, o ad altri laboratori approvati o accreditati dalla WADA. NADO Italia rimane sempre pienamente responsabile di tutti gli aspetti delegati del controllo antidoping, assicurando che siano eseguiti nel rispetto del Codice WADA e degli Standard Internazionali.

Per qualsiasi questione non espressamente contemplata dal presente CSA, o in caso di conflitto tra il CSA e il Codice WADA e/o gli Standard Internazionali, questi ultimi prevalgono compresi i relativi commenti. Analogamente, il CSA deve essere interpretato facendo riferimento al Codice WADA e/o agli Standard Internazionali compresi i relativi commenti.

Ambito di applicazione del Codice Sportivo Antidoping

Il CSA, la Procedura di Gestione dei Risultati (PGR) e il Documento Tecnico per i Controlli e le Investigazioni (DT-CI) costituiscono le Norme Sportive Antidoping (NSA), unico corpo normativo del sistema sportivo italiano che disciplina la materia dell'antidoping e le condizioni cui attenersi nella pratica dell'attività sportiva.

L'introduzione costituisce parte integrante del CSA.

Le NSA si applicano a NADO Italia, inclusi i componenti dei vari Organismi, il Direttore, i funzionari e lo staff, nonché i delegati terzi e i loro dipendenti, coinvolti in tutti gli aspetti correlati allo sviluppo dell'attività antidoping.

Le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA), gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), le Leghe, i Club e tutti gli altri organismi sportivi comunque istituiti ricadono sotto la giurisdizione di NADO Italia e sono tenuti a rispettare le NSA e a collaborare con NADO Italia nell'applicazione del programma antidoping.

In virtù della loro affiliazione, tesseramento, accreditamento o comunque della loro appartenenza alle suddette organizzazioni o partecipazione ad eventi sportivi, gli Atleti, il Personale di Supporto degli Atleti e le altre Persone hanno l'obbligo di conoscere e rispettare le NSA quale condizione indispensabile per la pratica delle attività sportive.

Le NSA si applicano anche a tutti gli Atleti paralimpici e alle attività sportive paralimpiche.

Il CSA, la PGR e il DT-CI unitamente alle Norme procedurali per l'appello in materia antidoping sono reperibili sul sito web di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

RUOLI E RESPONSABILITÀ FONDAMENTALI DEGLI ATLETI

È personale responsabilità di ogni Atleta:

- essere consapevole di dover rispettare le NSA e conoscere gli obblighi che ne derivano;
- essere sempre disponibile per la raccolta di un campione biologico;
- rispondere personalmente dell'uso o assunzione di qualsiasi cosa nel contesto antidoping;
- informare il personale medico del divieto di utilizzare sostanze proibite e ricorrere a metodi proibiti e assicurarsi che qualsiasi trattamento medico ricevuto non violi le NSA;
- segnalare a NADO Italia e alla propria Federazione Internazionale qualsiasi decisione assunta da un non Firmatario su un Atleta che abbia commesso una violazione delle norme antidoping nei dieci (10) anni precedenti;
- collaborare con le Organizzazioni Antidoping coinvolte nelle indagini su violazioni della normativa antidoping;
- rivelare l'identità del proprio Personale di Supporto su richiesta di NADO Italia, di una Federazione Sportiva Nazionale, o di qualsiasi altra Organizzazione Antidoping che abbia autorità sull'Atleta.

RUOLI E RESPONSABILITÀ FONDAMENTALI DEL PERSONALE DI SUPPORTO DELL'ATLETA

È personale responsabilità di tutto il Personale di Supporto dell'Atleta:

- essere consapevole di dover rispettare le NSA e conoscere gli obblighi che ne derivano;
- collaborare nell'attuazione dei controlli antidoping disposti sull'Atleta;
- utilizzare la propria influenza sull'Atleta, promuovendo valori e comportamenti di contrasto al doping;
- segnalare a NADO Italia e alla propria Federazione Internazionale qualsiasi decisione assunta da un non Firmatario su chi abbia commesso una violazione delle norme antidoping nei dieci (10) anni precedenti;
- collaborare con le Organizzazioni Antidoping coinvolte nelle indagini su violazioni della normativa antidoping.

Il Personale di Supporto dell'Atleta non deve utilizzare o possedere qualsiasi sostanza proibita o fare ricorso a qualsiasi metodo proibito, senza una valida giustificazione.

RUOLI E RESPONSABILITÀ FONDAMENTALI DI ALTRE PERSONE SOGGETTE AL RISPETTO DELLE NSA

È loro responsabilità:

- essere consapevoli di dover rispettare le NSA e conoscere gli obblighi che ne derivano;
- segnalare a NADO Italia e alla propria Federazione Internazionale qualsiasi decisione assunta da un non Firmatario su chi abbia commesso una violazione delle norme antidoping nei dieci (10) anni precedenti;
- collaborare con le Organizzazioni Antidoping coinvolte nelle indagini su violazioni della normativa antidoping;
- non utilizzare o possedere qualsiasi sostanza proibita o fare ricorso a qualsiasi metodo proibito, senza una valida giustificazione.

RUOLI E RESPONSABILITÀ FONDAMENTALI DELLE FSN, DSA, EPS

Tutte le FSN, DSA, EPS e i membri ad esse affiliati o comunque ad esse appartenenti hanno l'obbligo di conoscere e rispettare le NSA, il Codice WADA e gli Standard Internazionali. Tutte le Federazioni Sportive Nazionali e i membri ad esse affiliati devono riconoscere nei propri documenti normativi l'autorità e la responsabilità di NADO Italia, favorendo e collaborando nell'attuazione del programma nazionale antidoping e promuovendo il rispetto delle NSA.

Riconoscono, altresì, e sono vincolati dalle decisioni assunte ai sensi delle NSA.

Le FSN, DSA, EPS, per favorire il rispetto del Codice WADA, degli Standard Internazionali e delle NSA, devono riconoscere l'autorità di NADO Italia di cui all'articolo 5.2.1 del Codice WADA e devono intraprendere azioni appropriate a supporto dell'attuazione del Programma nazionale antidoping relativamente alle discipline sportive di pertinenza.

Le FSN, DSA, EPS devono prevedere all'atto del tesseramento/affiliazione/accreditamento che il soggetto interessato, sottoscrivendo per conferma ed accettazione, sia vincolato al rispetto delle NSA e alla normativa antidoping della Federazione Internazionale di riferimento.

Le FSN, DSA, EPS devono informare NADO Italia e la Federazione Internazionale di riferimento di qualsiasi violazione della normativa antidoping e offrire collaborazione nelle indagini.

Le FSN, DSA, EPS devono prevedere programmi di formazione antidoping esclusivamente in collaborazione con NADO Italia.

ARTICOLO 1 DEFINIZIONE DI DOPING

Per doping si intende la violazione di una o più norme contenute negli articoli dal 2.1 al 2.11. Altre violazioni delle NSA sono stabilite all'articolo 3.

ARTICOLO 2 VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA SPORTIVA ANTIDOPING

È scopo dell'articolo 2 specificare le circostanze e la condotta che integrano una violazione della normativa antidoping. I procedimenti nei casi di doping si fondano sul presupposto che una o più delle fattispecie di seguito elencate si siano verificate.

Gli Atleti o altre Persone sono responsabili di conoscere cosa costituisca una violazione della normativa antidoping e quali siano le sostanze e i metodi proibiti ai sensi della Lista WADA in vigore.

Quanto segue costituisce violazione della normativa antidoping:

2.1 Presenza di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers nel campione biologico di un Atleta

2.1.1 È responsabilità personale dell'Atleta assicurarsi di non assumere alcuna sostanza proibita. Gli Atleti sono responsabili di qualsiasi sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers siano riscontrati nei propri campioni biologici. Di conseguenza, ai fini dell'accertamento della violazione dell'articolo 2.1 non è necessario dimostrare il dolo, la colpa, la negligenza o l'uso consapevole da parte dell'Atleta.

2.1.2 Uno dei seguenti casi costituisce prova sufficiente di violazione della normativa antidoping ai sensi dell'articolo 2.1: presenza nel campione biologico A dell'Atleta di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers, nel caso in cui l'Atleta rinunci alle analisi del campione biologico B e quest'ultimo non venga analizzato; o nel caso in cui il campione biologico B venga analizzato e l'analisi confermi la presenza nel campione biologico B di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers, riscontrati nel campione biologico A dell'Atleta; o nel caso

in cui i campioni biologici A o B siano suddivisi in due parti e l'analisi eseguita sulla parte di campione biologico suddiviso confermi la presenza della sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers riscontrati nella prima parte del campione biologico frazionato o l'Atleta abbia rinunciato alle analisi di conferma.

2.1.3 Ad eccezione di quelle sostanze per le quali è specificamente indicato un limite di decisione sulla Lista WADA o su un Documento Tecnico WADA costituisce violazione della normativa antidoping la presenza nel campione biologico dell'Atleta di qualsiasi quantità di una sostanza proibita e dei suoi metaboliti o markers.

2.1.4 In deroga alla norma generale di cui all'articolo 2.1, la Lista WADA, gli Standard Internazionali, o i Documenti Tecnici WADA possono definire specifici criteri per la valutazione o l'esito di alcune sostanze proibite.

2.2 Uso o Tentato Uso da parte di un Atleta di una sostanza o di un metodo proibiti

2.2.1 È responsabilità personale dell'Atleta assicurarsi di non assumere alcuna sostanza proibita o di non ricorrere ad alcun metodo proibito. Di conseguenza, ai fini dell'accertamento della violazione di cui all'articolo 2.2 non è necessario dimostrare il dolo, la colpa, la negligenza o l'uso consapevole da parte dell'Atleta**.**

2.2.2 Il successo o il fallimento dell'Uso o del Tentato Uso di una sostanza non rilevano. È sufficiente essersi impegnati ai fini dell'Uso o del Tentato Uso di una sostanza proibita o del metodo proibito.

2.3 Elusione, rifiuto o mancata presentazione da parte dell'Atleta a sottoporsi al prelievo del campione biologico

Eludere la raccolta del campione biologico o rifiutarsi di sottoporsi o non presentarsi al prelievo del campione biologico senza una valida giustificazione a seguito della notifica da parte di una Persona specificamente autorizzata.

2.4 Mancato adempimento dei Whereabouts da parte di un Atleta

Qualsiasi combinazione di tre (3) mancati controlli antidoping e/o mancate comunicazioni, come definiti nello Standard Internazionale per la Gestione dei Risultati in un periodo di dodici (12) mesi, da parte di un Atleta incluso in RTP.

2.5 Manomissione o tentata manomissione di qualsiasi parte del controllo antidoping da parte di un Atleta o di altra Persona

2.6 Possesso di una sostanza o di un metodo proibiti *da parte di un Atleta* o di Persona di Supporto dell'Atleta

2.6.1 *Possesso,* da parte di un Atleta, di una qualsiasi sostanza o di qualsiasi metodo proibiti In competizione*,* o possesso, da parte di un Atleta, di una qualsiasi sostanza o di qualsiasi metodo proibiti Fuori competizione, salvo che l'Atleta non giustifichi il possesso con una TUE concessa ai sensi dell'articolo 5.4 o con altra valida motivazione.

2.6.2 Possesso, da parte di una Persona di Supporto dell'Atleta, di una qualsiasi sostanza o di qualsiasi metodo proibiti In competizione e/o possesso, da parte di una Persona di Supporto dell'Atleta, di una qualsiasi sostanza o di qualsiasi metodo proibiti Fuori competizione, considerando la competizione o l'allenamento con riferimento all'Atleta, salvo che Persona di Supporto dell'Atleta non giustifichi il possesso con una TUE concessa ad un Atleta ai sensi dell'articolo 5.4 o con altra valida motivazione.

2.7 Traffico illegale o tentato traffico illegale, da parte di un Atleta o Altra Persona di sostanze o metodi proibiti

2.8 Somministrazione o Tentata somministrazione da parte di un Atleta o di Altra Persona a qualsiasi Atleta durante le competizioni, di una qualsiasi sostanza vietata o metodo proibito, oppure somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta, fuori competizione, di una sostanza o di un metodo che siano proibiti fuori competizione

2.9 Complicità o Tentata complicità da parte di un Atleta o Altra Persona

Fornire assistenza, incoraggiamento, aiuto, istigare, dissimulare o favorire ogni altro tipo di complicità intenzionale o Tentata complicità in riferimento a una qualsiasi violazione o tentata violazione delle NSA o violazione dell'articolo 11.14.1 da parte di Altra Persona

2.10 Divieto di associazione da parte di un Atleta o Altra Persona

2.10.1 L'associazione da parte di un Atleta o Altra Persona soggetta all'autorità di un'Organizzazione antidoping, in veste professionale o in altra veste sportiva, con una Persona a supporto dell'Atleta che:

2.10.1.1 se soggetta all'autorità di un'Organizzazione antidoping, stia scontando un periodo di squalifica, oppure

2.10.1.2 se non soggetta all'autorità di un'Organizzazione antidoping, e nel caso in cui la squalifica non sia stata trattata nell'ambito della procedura di gestione dei risultati ai sensi del Codice WADA, sia stata condannata o ritenuta colpevole solo nell'ambito di un procedimento penale, disciplinare o professionale per aver assunto una condotta che costituisca

violazione della normativa antidoping se siano state applicate a tale Persona norme conformi al Codice WADA. Lo stato di squalifica di tale persona sarà valido per un periodo non superiore a sei (6) anni dalla decisione in sede penale, professionale o disciplinare ovvero per la durata della sanzione penale, disciplinare o professionale; oppure

2.10.1.3 funga da copertura o da intermediario per un soggetto descritto all'articolo 2.10.1.1 oppure 2.10.1.2.

2.10.2 Per configurarsi una violazione dell'articolo 2.10, un'Organizzazione antidoping deve stabilire che l'Atleta o altra Persona siano a conoscenza dello stato di squalifica della Persona di supporto dell'Atleta.

Spetta all'Atleta o ad altra Persona stabilire che qualsiasi associazione con una Persona di Supporto all'Atleta descritta all'articolo 2.10.1.1 o 2.10.1.2 non sia a titolo professionale o sportivo e/o che tale associazione non avrebbe potuto essere ragionevolmente evitata.

Le Organizzazioni Anti-Doping che siano a conoscenza di Personale di Supporto dell'Atleta che soddisfi i criteri descritti all'articolo 2.10.1.1, 2.10.1.2, o 2.10.1.3 devono fornire tali informazioni alla WADA.

2.11 Atti di un Atleta o di Altra Persona per scoraggiare o contrastare la segnalazione alle autorità

Qualora il comportamento non costituisca una violazione di cui all'articolo 2.5:

2.11.1 Si tratta di qualsiasi atto che minacci o teso ad intimidire un'altra Persona con l'intento di dissuaderla dal segnalare, in buona fede, informazioni relative a una presunta violazione della normativa antidoping o a una presunta inosservanza del Codice WADA alla WADA, a un'Organizzazione antidoping, alle autorità preposte, ad un organismo disciplinare previsto da regolamento o da un ordine professionale, ad un organo inquirente o a una Persona che conduca un'indagine per la WADA o per un'organizzazione antidoping.

2.11.2 Ritorsioni contro una Persona che, in buona fede, abbia fornito prove o informazioni relative a una presunta violazione delle norme antidoping o a una presunta inosservanza del Codice WADA alla WADA, a un'Organizzazione antidoping, alle autorità preposte, ad un organismo disciplinare previsto da regolamento o da un ordine professionale, ad un organo inquirente o a una Persona che conduca un'indagine per la WADA o per un'organizzazione antidoping.

Ai fini dell'articolo 2.11, le ritorsioni, le minacce e le intimidazioni comprendono un atto compiuto nei confronti di tale Persona o perché

l'atto manca di una base di buona fede o perché risulti una risposta sproporzionata.

ARTICOLO 3 ALTRE VIOLAZIONI DEL CODICE SPORTIVO ANTIDOPING

Le seguenti violazioni costituiscono altre violazioni del Codice Sportivo Antidoping:

3.1 mancata collaborazione da parte di qualsiasi individuo per garantire il rispetto delle NSA, compresa la mancata segnalazione di circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento di reati di doping;

3.2 qualsiasi comportamento offensivo nei confronti del DCO e/o del Personale addetto al controllo antidoping che non si qualifichi come violazione dell'articolo 2.5.

ARTICOLO 4 ONERE DELLA PROVA DI DOPING

4.1 Onere e grado della prova

NADO Italia ha l'onere di provare se sia stata commessa una violazione della normativa antidoping. Lo standard della prova si fonda sul confortevole convincimento del collegio giudicante rispetto all'accertamento della violazione condotto da NADO Italia, tenendo conto la gravità dell'accusa formulata. Il grado della prova in tutti i casi è superiore ad un equilibrio delle probabilità valutate ma inferiore alla prova al di là di ogni ragionevole dubbio. Qualora il presente CSA ponga l'onere della prova a carico dell'Atleta o di altra Persona che si presume abbia commesso una violazione della normativa antidoping per confutare una presunzione o stabilire fatti o circostanze specifiche, salvo quanto previsto dagli articoli 4.2.2 e 4.2.3, lo standard della prova è costituito da un equilibrio delle probabilità.

4.2 Metodi per accertare fatti e presunzioni

I fatti relativi alle violazioni delle norme antidoping possono essere accertati con qualsiasi mezzo attendibile, comprese le ammissioni. Nei casi di doping si applicano le seguenti regole di ammissibilità della prova:

4.2.1 Si presume che i metodi analitici o i limiti decisionali approvati dalla WADA siano scientificamente validi. Ogni Atleta o altra Persona, che intenda contestare se le condizioni alla base di ciò che si presume siano state soddisfatte o confutare la validità scientifica deve, prima di procedere alla contestazione, notificare alla WADA la contestazione e le motivazioni su cui si fonda. Il TNA o il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (di seguito TAS), di propria iniziativa, possono comunicare alla WADA i contenuti della contestazione. Entro dieci

(10) giorni dalla data di notifica alla WADA e del ricevimento del fascicolo relativo a tale contestazione, la WADA avrà anche il diritto di intervenire come parte, apparire come *amicus curiae* o fornire prove alternative nel procedimento. Nei casi dinanzi al TAS, su richiesta della WADA, il collegio giudicante del TAS nominerà un esperto scientifico qualificato per assistere il collegio nella valutazione della contestazione.

4.2.2 Si presume che i laboratori accreditati dalla WADA e altri laboratori approvati dalla WADA conducano le analisi sui campioni biologici e attuino procedure di custodia in conformità con lo Standard Internazionale per i Laboratori (*International Standard for Laboratories,* ISL). L'Atleta, o altra Persona, può confutare questa presunzione dimostrando che si sia verificato uno scostamento dall'ISL che potrebbe ragionevolmente aver causato l'Esito Avverso.

Se l'Atleta o altra Persona confutasse tale presunzione dimostrando che si sia verificato uno scostamento dall'ISL che avrebbe potuto ragionevolmente causare l'Esito Avverso, NADO Italia avrà l'onere di accertare se tale scostamento non abbia causato l'Esito Avverso.

4.2.3 Gli scostamenti da qualsiasi altro Standard Internazionale o altra norma o procedura richiamata nel Codice WADA o nel CSA non invalideranno i risultati analitici o altre prove a sostegno di una violazione della normativa antidoping e non costituiranno un argomento di difesa contro una violazione della normativa antidoping; a condizione, tuttavia, che l'Atleta, o altra Persona, non provi che lo scostamento da una delle disposizioni degli Standard Internazionali come di seguito elencate possa ragionevolmente aver causato la violazione su cui si basa un Esito Avverso o un'inadempienza relativa ai Whereabouts, nel qual caso NADO Italia dovrà dimostrare che tale scostamento non abbia causato l'Esito Avverso o l'inadempienza relativa ai Whereabouts:

(i) uno scostamento dallo Standard Internazionale per i Controlli e le Investigazioni (*International Standard for Testing and Investigations*, ISTI) correlato alla raccolta o alla gestione del campione biologico che avrebbe potuto ragionevolmente causare la violazione su cui si fonda un Esito Avverso, nel qual caso NADO Italia avrà l'onere di provare che tale deviazione non abbia determinato l'Esito Avverso;

(ii) uno scostamento dallo Standard Internazionale per la Gestione dei Risultati (*International Standard for Results Management*, ISRM) o dall'ISTI con riferimento ad un Esito Avverso da Passaporto biologico che abbia potuto ragionevolmente determinare la violazione, nel qual caso NADO Italia avrà l'onere di provare che tale deviazione non abbia determinato tale violazione;

(iii) uno scostamento dall'ISRM relativo all'obbligo di comunicare all'Atleta l'apertura del Campione B che avrebbe potuto ragionevolmente causare una violazione delle norme antidoping su cui si basa un Esito Avverso, nel qual caso NADO Italia avrà l'onere di provare che tale scostamento non abbia determinato l'Esito Avverso;

(iv) uno scostamento dall'ISRM inerente alla notifica all'Atleta di tutte le informazioni necessarie, che avrebbe potuto ragionevolmente causare una violazione delle norme antidoping su cui si basa un'inadempienza relativa ai Whereabouts, nel qual caso NADO Italia avrà l'onere di provare che tale scostamento non abbia determinato tale inadempienza.

4.2.4 I fatti confermati da una decisione del TNA o di un tribunale della giurisdizione competente che non siano oggetto di un ricorso pendente costituiscono una prova inconfutabile contro l'Atleta o altra Persona nei confronti della quale è stata basata la decisione, a meno che l'Atleta, o altra Persona, non dimostri che la decisione abbia violato i principi di giustizia naturale.

4.2.5 Il collegio giudicante può giungere ad una conclusione sfavorevole all'Atleta o ad altra Persona che si ritiene abbia commesso una violazione delle norme antidoping alla base del rifiuto dell'Atleta, o di altra Persona, a seguito di richiesta presentata in un ragionevole lasso di tempo prima dell'udienza, di essere presente (di persona o per via telematica, come indicato dal collegio) e di rispondere alle domande poste.

ARTICOLO 5 LA LISTA DELLE SOSTANZE E DEI METODI PROIBITI (di seguito LISTA WADA)

5.1 Determinazione della Lista WADA

Questo CSA recepisce la Lista WADA pubblicata e revisionata dalla WADA come descritto all'articolo 4.1 del Codice WADA.

Se non diversamente previsto, la Lista WADA entra in vigore ai sensi del presente Codice Sportivo Antidoping tre (3) mesi dopo la pubblicazione da parte della WADA, senza richiedere ulteriori azioni da parte di NADO Italia. Tutti gli Atleti e le altre Persone saranno vincolati dalla Lista WADA, e dalle eventuali revisioni, a partire dalla data di entrata in vigore, senza ulteriori formalizzazioni. È responsabilità di tutti gli Atleti e altre Persone essere a conoscenza della versione più aggiornata della Lista WADA e di tutte le revisioni della stessa.

5.2 Sostanze e metodi proibiti nella Lista WADA

5.2.1 Sostanze e metodi proibiti

La Lista WADA identifica le sostanze e i metodi sempre proibiti ai fini del doping (sia In competizione che Fuori competizione) a causa del loro potenziale effetto di migliorare le prestazioni nelle competizioni o del loro potenziale effetto di mascherare, e le sostanze e i metodi proibiti solo In competizione. La Lista WADA può essere ampliata dalla WADA per un determinato sport. Le sostanze e i metodi proibiti possono essere inclusi in Lista WADA per categoria generale (ad es. agenti anabolizzanti) o per riferimento specifico ad una particolare sostanza o metodo.

5.2.2 Sostanze Specificate e Metodi Specificati

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, tutte le sostanze proibite sono *Sostanze Specificate* ad eccezione di quelle espressamente indicate nella Lista WADA. Nessun metodo proibito si ritiene *Metodo Specificato* a meno che non sia espressamente identificato come tale nella Lista WADA.

5.2.3 Sostanze d'abuso

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, le *Sostanze d'abuso* sono identificate come tali nella Lista WADA in quanto sono spesso utilizzate come abuso nella società al di fuori del contesto sportivo.

5.3 Individuazione delle sostanze e dei metodi inclusi in Lista WADA

L'individuazione delle sostanze e dei metodi proibiti inclusi nella Lista WADA, la classificazione delle sostanze in categorie, la classificazione di una sostanza come proibita sempre o soltanto In competizione, la classificazione di una sostanza o di un metodo come *Sostanza Specificata, Metodo Specificato*, o *Sostanza d'abuso* è definitiva e non sarà soggetta ad alcuna contestazione da parte di un Atleta o di altra Persona, compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi contestazione inerente all'effetto quale agente mascherante o al potenziale effetto teso a migliorare le prestazioni, rappresentare un rischio per la salute o violare lo spirito dello sport.

5.4 Esenzioni a Fini Terapeutici (*Therapeutic Use Exemptions*, TUEs)

Il CSA recepisce lo Standard Internazionale per le esenzioni a fini terapeutici (*International Standard for Therapeutic Use Exemptions*, ISTUE), come aggiornato di volta in volta. Esso è, pertanto, vincolante per tutti gli Atleti e le altre Persone, come tutte le Norme Sportive Antidoping.

5.4.1 La presenza di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers, e/o l'uso o il tentato uso, il possesso o la somministrazione o la tentata

somministrazione di una sostanza o metodo proibiti non saranno considerate violazione delle norme antidoping se compatibili con una TUE concessa in conformità con l'ISTUE.

5.4.2 Procedura per la presentazione di una domanda di TUE

5.4.2.1 Ogni Atleta che non sia un Atleta di livello internazionale deve rivolgersi a NADO Italia per una TUE, salvo il caso in cui si applichino gli articoli 4.1 o 4.3 dell'ISTUE.

La domanda di TUE deve essere presentata nel rispetto dell'articolo 6 dell'ISTUE e della Procedura per la domanda di TUE, reperibile sul sito di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

5.4.2.2 NADO Italia ha nominato il Comitato Esenzioni a Fini terapeutici (di seguito CEFT) per valutare le domande per ottenere una TUE.

(a) Il CEFT è costituito da medici, che decidono in autonomia e indipendenza, in possesso di specializzazioni sulle varie condizioni cliniche che possono essere oggetto delle domande di TUE. Tre (3) dei membri hanno anche esperienza nella cura e nel trattamento degli Atleti sia normodotati sia con disabilità e un'approfondita conoscenza in medicina clinica, medicina dello sport e del movimento.

(b) Per assicurare l'indipendenza delle decisioni, tutti i componenti del CEFT non hanno alcun coinvolgimento nelle decisioni di natura politica di NADO Italia. A tal fine, sottoscrivono una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di riservatezza.

5.4.2.3 Quando viene presentata una richiesta a NADO Italia per la concessione di una TUE, il Presidente del CEFT nomina tre (3) membri (che possono includere il Presidente) per l'esame della domanda di TUE.
Il CEFT valuterà e deciderà prontamente sulla domanda di TUE in conformità alle relative disposizioni dell'ISTUE e di norma (cioè, salvo circostanze eccezionali) entro e non oltre ventuno (21) giorni dal ricevimento di una domanda completa. Qualora la domanda sia presentata in un periodo di tempo ragionevole prima di un Evento, il CEFT deve adoperarsi al meglio per rendere disponibile la propria decisione prima dell'inizio dell'Evento stesso.

5.4.2.4 La decisione del CEFT sarà la decisione finale di NADO Italia e potrà essere impugnata secondo quanto previsto nel documento PGR, ai sensi dell'articolo 5.4.6. La decisione del CEFT sarà notificata per iscritto all'Atleta, alla WADA e alle altre Organizzazioni Antidoping in conformità all'ISTUE. Essa sarà inoltre prontamente riportata su ADAMS.

5.4.3 Domanda di TUE Retroattiva

Un Atleta ha diritto di presentare una TUE con validità retroattiva nei seguenti casi:

a. per un trattamento di emergenza o il trattamento di una condizione clinica acuta;

b. se non ci sia stato tempo sufficiente, oppure l'opportunità, oppure altre circostanze eccezionali, per cui l'Atleta non abbia potuto presentare la domanda di TUE (o il CEFT valutarla) prima della raccolta del campione biologico;

c. sulla base della prioritarizzazione a livello nazionale di alcuni sport/discipline sportive, se NADO Italia non abbia permesso o richiesto all'Atleta di presentare in anticipo una domanda di TUE per una condizione clinica che si potrà verificare;

d. se NADO Italia decide di raccogliere un campione biologico da un Atleta che non sia nè di livello nazionale nè di livello internazionale e che stia assumendo una sostanza proibita o ricorrendo a un metodo proibito per ragioni terapeutiche, NADO Italia deve consentire a tale Atleta di presentare una domanda di TUE retroattiva; o

e. se l'Atleta abbia utilizzato Fuori competizione, a scopo terapeutico, una sostanza proibita solo In competizione.

5.4.3.1 Domande di TUE retroattive ai sensi dell'Articolo 4.3 dell'ISTUE

In circostanze eccezionali e in deroga a qualsiasi altra disposizione dell'ISTUE, un Atleta può richiedere e ottenere una TUE retroattiva per l'uso di una Sostanza proibito o il ricorso a un Metodo proibito se, considerando lo scopo del Codice, sarebbe manifestamente ingiusto non concedere una TUE retroattiva. Per gli Atleti di Livello Internazionale e Nazionale, NADO Italia può accogliere la richiesta di TUE retroattiva di un Atleta ai sensi dell'Articolo 4.3 dell'ISTUE solo previa approvazione della WADA (e la WADA può, a sua assoluta discrezione, concordare o respingere la decisione di NADO Italia).

Per gli Atleti che non siano Atleti di Livello Internazionale o Atleti di Livello Nazionale, NADO Italia può accogliere la richiesta di TUE retroattiva ai sensi dell'Articolo 4.3 dell'ISTUE senza consultare preventivamente la WADA; tuttavia, la WADA può, in qualsiasi momento, riesaminare la decisione di NADO Italia di concedere una TUE retroattiva ai sensi del richiamato articolo e può, a sua assoluta discrezione, concordare o respingere la decisione.

Qualsiasi decisione presa dalla WADA e/o da NADO Italia ai sensi dell'Articolo 4.3 dell'ISTUE non può essere utilizzata né come difesa in un procedimento per violazione delle norme sportive antidoping, né in appello, né in altro modo.

Tutte le decisioni di NADO Italia di concessione o diniego di una TUE rese ai sensi dell'Articolo 4.3 dell'ISTUE devono essere comunicate tramite ADAMS ai sensi dell'Articolo 5.5 dell'ISTUE.

5.4.4 Riconoscimento della TUE

Una TUE concessa da NADO Italia è valida a qualsiasi livello nazionale in qualsiasi Paese e non ha bisogno di essere formalmente riconosciuta da nessun'altra Organizzazione Nazionale Antidoping.

Tuttavia, non è automaticamente valida se l'Atleta diventa un Atleta di livello internazionale o compete in un Evento Internazionale, a meno che la TUE non sia riconosciuta dalla Federazione internazionale o dal MEO in conformità con l'ISTUE, come segue.

5.4.4.1 Nel caso in cui l'Atleta abbia già una TUE concessa da NADO Italia per una sostanza o un metodo, a meno che la sua TUE non venga automaticamente riconosciuta dalla Federazione Internazionale o dal MEO, l'Atleta dovrà rivolgersi alla propria Federazione Internazionale o al MEO per il riconoscimento di tale TUE. Se la TUE soddisfa i criteri stabiliti dall'ISTUE, allora la Federazione Internazionale o al MEO devono riconoscerla.

Nel caso in cui la Federazione Internazionale o al MEO ritengano che la TUE concessa dal CEFT di NADO Italia non soddisfi i criteri di cui all'ISTUE e quindi decidano di non riconoscerla, la Federazione Internazionale dovrà tempestivamente notificare all'Atleta e a NADO Italia la decisione con le relative motivazioni. L'Atleta e/o NADO Italia avranno ventuno (21) giorni dalla data di notifica per chiedere alla WADA la revisione della decisione ai sensi dell'articolo 5.4.6. Se la Federazione Internazionale rifiuta di riconoscere la TUE concessa dal CEFT di NADO Italia, solo per mancanza di documentazione medica o di altre informazioni, necessarie a soddisfare i criteri di cui

all'ISTUE, la questione non deve essere riferita alla WADA. È necessario integrare la domanda di TUE con la documentazione mancante e sottoporla nuovamente alla valutazione della Federazione Internazionale.

Se la questione è sottoposta alla revisione della WADA ai sensi dell'articolo 5.4.6, la TUE concessa dal CEFT di NADO Italia continua ad essere valida a livello nazionale per le competizioni di livello nazionale e per i controlli eseguiti Fuori competizione (ma non è valida per le competizioni a livello internazionale) in attesa della decisione della WADA.

Se la questione non viene sottoposta alla revisione della WADA entro il termine di ventuno (21) giorni, NADO Italia deve stabilire se la TUE che ha concesso il CEFT debba comunque rimanere valida per le competizioni a livello nazionale e per i controlli Fuori competizione (a condizione che l'Atleta non sia più un Atleta di livello internazionale e non partecipi a competizioni di livello internazionale). In attesa della decisione di NADO Italia, la TUE rimane valida per le competizioni a livello nazionale e per i controlli Fuori competizione (ma non è valida per le competizioni a livello internazionale).

5.4.4.2 Se l'Atleta non abbia già una TUE concessa da NADO Italia per una specifica sostanza o metodo proibiti, l'Atleta deve richiedere direttamente alla Federazione Internazionale una TUE secondo la procedura prevista dall'ISTUE non appena possibile.

Se la Federazione Internazionale rifiuta la domanda di TUE dell'Atleta, dovrà notificarlo tempestivamente all'Atleta, con le relative motivazioni.

Se la Federazione Internazionale accoglie la richiesta dell'Atleta, ne informa l'Atleta e NADO Italia. Se NADO Italia ritiene che la TUE concessa dalla Federazione Internazionale non soddisfi i criteri stabiliti dall'ISTUE, ha ventuno (21) giorni di tempo da tale notifica per sottoporre la questione alla revisione della WADA.

Se NADO Italia chiede la revisione della WADA, la TUE concessa dalla Federazione Internazionale rimane valida per le competizioni a livello internazionale e per i controlli Fuori competizione (ma non è valida per le competizioni a livello nazionale) in attesa della decisione della WADA.

Se NADO Italia non coinvolge la WADA per la revisione, la TUE concessa dalla Federazione Internazionale diventa valida anche per le competizioni a livello nazionale allo scadere del termine dei ventuno (21) giorni necessari per la revisione.

5.4.5 Scadenza, ritiro o revisione di una TUE

5.4.5.1 Una TUE concessa ai sensi del presente CSA: (a) scade automaticamente al termine del periodo per il quale è stata concessa, senza necessità di ulteriori avvisi o altre formalità; (b) è revocata qualora l'Atleta non soddisfi tempestivamente i criteri o le condizioni imposte dal CEFT al momento della concessione della TUE; (c) può essere revocata dal CEFT qualora si accerti successivamente che i criteri per la concessione di una TUE non siano stati di fatto soddisfatti; o (d) può essere revocata a seguito di revisione da parte della WADA, o in appello.

5.4.5.2 L'Atleta non sarà soggetto ad alcuna sanzione riferita all'uso o al possesso o alla somministrazione della sostanza o del metodo proibiti riferiti ad una TUE, se questa è stata concessa, prima della data effettiva di scadenza, ritiro o annullamento della TUE. La valutazione di un Esito Avverso ai sensi dell'articolo 5.1.1.1 dell'ISRM, riscontrato poco dopo la scadenza, il ritiro o l'annullamento della TUE, tiene in considerazione se tale risultato sia compatibile con la sostanza o il metodo proibiti oggetto di una TUE concessa prima della data di riscontro dell'Esito Avverso, nel qual caso non sarà contestata alcuna violazione delle NSA.

5.4.6 Revisioni e Appelli inerenti alle decisioni su una TUE

5.4.6.1 Se il CEFT approva una decisione di diniego su una domanda di TUE, l'Atleta può ricorrere in appello esclusivamente al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), nel rispetto delle norme procedurali applicabili**.**

5.4.6.2 La WADA, su richiesta dell'Atleta o di NADO Italia, deve rivedere la decisione di una Federazione Internazionale di non riconoscere una TUE concessa dal CEFT di NADO Italia. Inoltre, la WADA deve rivedere, su richiesta di NADO Italia, la decisione di una Federazione Internazionale di concessione di una TUE. La WADA può rivedere, in qualsiasi momento, qualsiasi decisione di TUE, sia su richiesta degli interessati che di propria iniziativa. Se la decisione su una TUE oggetto di revisione soddisfa i criteri

previsti dall'ISTUE, la WADA non interferirà su essa. Se la decisione sulla TUE non soddisfa tali criteri, la WADA la revocherà.

5.4.6.3 Qualsiasi decisione su una TUE da parte di una Federazione Internazionale (o di NADO Italia qualora abbia accettato di prendere in considerazione la domanda per conto di una Federazione Internazionale) che non sia stata esaminata dalla WADA, o che sia stata esaminata dalla WADA ma non sia stata modificata per revisione, può essere appellata dall'Atleta e/o da NADO Italia, esclusivamente al TAS.

5.4.6.4 La decisione della WADA di revocare una decisione su una TUE può essere impugnata dall'Atleta, da NADO Italia e/o dalla Federazione Internazionale interessata, esclusivamente al TAS.

5.4.6.5 La mancata decisione di concessione o riconoscimento di una TUE su una domanda regolarmente presentata, o di revisione di una TUE, entro un termine ragionevole, è considerata un rifiuto della domanda da cui scaturiscono i diritti di revisione o appello applicabili.

ARTICOLO 6 CONTROLLI E INVESTIGAZIONI

Il CSA recepisce l'ISTI, come aggiornato di volta in volta, che insieme con il Documento tecnico per i controlli e le Investigazioni di NADO Italia (DT_CI), reperibile sul sito di NADO Italia (www.nadoitalia.it) sono vincolanti per tutti gli Atleti ed altre Persone, così come il CSA.

6.1 Finalità dei controlli e delle investigazioni

6.1.1 I controlli e le investigazioni sono effettuati per finalità antidoping. Essi devono essere eseguiti conformemente allo Standard per i controlli e le investigazioni e al Documento Tecnico per i controlli e le investigazioni, reperibile sul sito web di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

6.1.2 I controlli sono eseguiti per acquisire prove analitiche a sostegno di un'eventuale violazione di un'Atleta ai sensi dell'articolo 2.1 (Presenza di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers nel campione biologico di un Atleta) o dell'articolo 2.2 (Uso o tentato uso da parte di un Atleta di una sostanza o di un metodo proibiti).

6.2 Autorità ad eseguire i controlli

6.2.1 Fatte salve le limitazioni per i controlli eseguiti durante un evento sportivo di cui all'articolo 6.4, NADO Italia ha l'autorità sui controlli In competizione e Fuori competizione su tutti gli Atleti che siano cittadini italiani, che siano residenti in Italia, che siano titolari di licenza o che siano iscritti ad organizzazioni sportive italiane o che partecipino ad un evento sportivo nazionale o che si trovino sul territorio nazionale.

6.2.2 Il personale addetto alla raccolta dei campioni, autorizzato da NADO Italia, può richiedere a qualsiasi Atleta su cui ha l'autorità per i controlli (incluso qualsiasi Atleta che sta scontando un periodo di squalifica) di fornire un campione biologico in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

6.2.3 La WADA ha l'autorità sui controlli in competizione e fuori competizione, come stabilito dall'articolo 20.7.10 del Codice WADA.

6.2.4 Se una Federazione Internazionale o un Organizzatore di Maggiori Eventi delega o affida una parte dei controlli a NADO Italia direttamente o per il tramite di una Federazione Nazionale, NADO Italia può raccogliere ulteriori campioni biologici oppure incaricare il laboratorio di effettuare ulteriori tipi di analisi a spese di NADO Italia. Se vengono raccolti ulteriori campioni biologici o vengono eseguiti ulteriori tipi di analisi, la Federazione Internazionale o l'Organizzatore di Maggiori Eventi ne verranno informati.

6.3 Requisiti per i controlli

6.3.1 NADO Italia predispone un Piano annuale di distribuzione dei controlli (di seguito il "TDP"). Il TDP si basa sul rischio potenziale di doping per qualsiasi sport e/o disciplina sportiva e viene trasmesso alla WADA su sua richiesta. NADO Italia effettua la pianificazione della distribuzione dei controlli e i controlli come previsto dallo Standard Internazionale per i Controlli e le Investigazioni.

6.3.2 Ove ragionevolmente possibile, i controlli sono coordinati tramite ADAMS al fine di ottimizzare l'efficacia dello sforzo congiunto sui controlli e di evitare inutili ripetizioni dei controlli stessi.

6.4 Controlli durante un evento sportivo

6.4.1 Salvo quanto diversamente previsto di seguito, solo una singola organizzazione ha l'autorità di condurre controlli sui luoghi dell'evento durante il periodo dell'evento.
In occasione di Eventi Nazionali tenuti in Italia, NADO Italia ha l'autorità di condurre i controlli. NADO Italia stabilisce in quali Eventi

Nazionali effettuerà i controlli, quali Atleti saranno selezionati per i controlli in tali Eventi Nazionali e come saranno selezionati per i controlli.

6.4.2 In occasione degli Eventi Internazionali che si svolgono in Italia, la raccolta dei campioni biologici è avviata e diretta dall'organo competente per l'evento, fermo restando il diritto di NADO Italia di avviare e svolgere tali controlli in conformità con l'articolo 5.3.2 del Codice WADA.

6.5 Informazioni dell'Atleta sulla reperibilità

6.5.1 NADO Italia, per il tramite del CCA, definisce e approva un Gruppo Registrato ai fini dei controlli (di seguito "RTP") di quegli Atleti che sono tenuti a fornire informazioni sul luogo in cui si trovano secondo le modalità specificate nell'ISTI e che sono soggetti alle sanzioni per le violazioni dell'articolo 2.4, come previsto dall'articolo 11.3.2.
I criteri per l'inclusione degli Atleti in RTP sono definiti e approvati dal CCA e sono regolarmente rivisti e aggiornati, se necessario.
Il CCA riesamina periodicamente (ma non meno di tre mesi) l'elenco degli Atleti nel proprio RTP per garantire che ogni Atleta in elenco continui a soddisfare i criteri previsti.
NADO Italia si coordina con le Federazioni Internazionali per identificare tali Atleti e per raccogliere le loro informazioni di reperibilità.

6.5.2 NADO Italia mette a disposizione attraverso il proprio sito web e ADAMS un elenco che identifica gli Atleti inseriti nel proprio RTP. Gli atleti saranno informati per iscritto della loro inclusione o cancellazione dall'elenco RTP. La notifica riporterà le informazioni indicate nell'ISTI.

6.5.3 Qualora un Atleta sia incluso in un RTP internazionale dalla Federazione Internazionale competente e nell'elenco RTP nazionale dal CCA di NADO Italia, NADO Italia e la Federazione Internazionale si accordano tra loro su chi di loro sarà titolare sui dati dell'Atleta; in nessun caso un Atleta sarà obbligato a fornire le informazioni a più di uno di essi.

6.5.4 In conformità con l'ISTI e con il DT_CI di NADO Italia, ogni Atleta in RTP nazionale deve comunque fare quanto segue: (a) comunicare trimestralmente a NADO Italia I luoghi in cui è reperibile; (b) aggiornare tali informazioni, se necessario, in modo che rimangano accurate e complete in ogni momento; e (c) rendersi disponibile per i controlli nei vari luoghi.

6.5.5 Un Atleta in RTP di NADO Italia continua ad essere soggetto all'obbligo di rispettare i requisiti di reperibilità stabiliti dall'articolo 4.8 dell'ISTI, a meno che e fino a quando (a) l'Atleta non notifichi per

iscritto a NADO Italia di essersi ritirato dall'attività sportiva o (b) NADO Italia non lo abbia informato che non possieda più i requisiti per l'inclusione in RTP di NADO Italia.

6.5.6 Ai fini dell'articolo 2.4, il mancato rispetto da parte di un Atleta dei requisiti dell'ISTI è considerato "mancata comunicazione" o "mancato controllo", come definito nell'Allegato B della PGR, quando si verifichino le condizioni stabilite nell'Allegato B.

6.5.7 Le informazioni fornite da un Atleta durante il periodo di permanenza in RTP sono disponibili tramite ADAMS a WADA e ad altre Organizzazioni Antidoping che hanno l'autorità di controllare tale Atleta come previsto dall'articolo 5.2 del Codice WADA. Le informazioni relative al luogo in cui si trova sono mantenute strettamente confidenziali in ogni momento; sono utilizzate esclusivamente per pianificare, coordinare o svolgere il controllo antidoping, fornire informazioni inerenti al Passaporto Biologico dell'Atleta o altri risultati analitici, sostenere un'indagine su una potenziale violazione delle norme antidoping o sostenere un procedimento per presunta violazione delle norme antidoping; e sono distrutte quando tali informazioni non siano più rilevanti per questi scopi in conformità con lo Standard Internazionale per la protezione della privacy e delle informazioni personali (di seguito "ISPPPI").

6.6 Atleti ritirati dall'attività che ritornano alle competizioni

6.6.1 Se un Atleta di livello internazionale o nazionale nell'elenco RTP di NADO Italia si ritiri dall'attività e desideri tornare a partecipare alle competizioni sportive, l'Atleta non potrà partecipare a manifestazioni internazionali o nazionali fino a quando non si sarà messo a disposizione per i controlli, dandone comunicazione scritta alla Federazione Internazionale e a NADO Italia con un preavviso di sei mesi. La WADA, d'intesa con NADO Italia e la Federazione Internazionale dell'Atleta, può concedere una deroga alla regola del preavviso scritto di sei mesi qualora la rigorosa applicazione di tale regola fosse ingiusta per l'Atleta. Questa decisione può essere impugnata ai sensi dell'articolo 13 del Codice WADA.

Qualsiasi risultato di gara ottenuto in violazione del presente articolo 6.6.1 sarà squalificato a meno che l'Atleta non possa stabilire che non poteva ragionevolmente sapere che si trattava di un Evento Internazionale o di un Evento Nazionale.

6.6.2 Se un Atleta si ritiri dall'attività sportiva nel periodo in cui stia osservando un periodo di squalifica, deve notificarlo per iscritto all'Organizzazione Antidoping che ha imposto il periodo di squalifica per iscritto. Se l'Atleta desidera tornare a gareggiare attivamente nello sport, l'Atleta non potrà partecipare ad eventi internazionali o

nazionali fino a quando non si sarà messo a disposizione per i controlli, dando un preavviso scritto di sei mesi (o un preavviso equivalente al periodo di squalifica rimanente alla data del ritiro, se tale periodo sia stato più lungo di sei (6) mesi) a NADO Italia e alla Federazione Internazionale.

6.7 Ispettori Investigativi Antidoping (IIA)

Ai sensi del Protocollo d'Intesa stipulato in data 22 luglio 2022 tra NADO Italia e il Dipartimento per la Tutela della Salute dei Carabinieri (Nucleo italiano antisofisticazione denominato "NAS" o "CCTS"), il personale NAS, accreditato da NADO Italia come Ispettori Investigativi Antidoping ("IIA"), partecipa alle attività antidoping, in collaborazione con i funzionari responsabili del controllo antidoping della FMSI (*Doping Control Officers*-DCOs/*Blood Control Officers*-BCOs) nel rispetto del DT_CI.

6.8 Programma di osservatori indipendenti

NADO Italia e gli eventuali comitati organizzatori di Eventi nazionali in Italia, autorizzano e facilitano il Programma di Osservatori Indipendenti in occasione di tali Eventi.

ARTICOLO 7 ANALISI DEI CAMPIONI BIOLOGICI

I campioni biologici devono essere analizzati nel rispetto dei principi di seguito indicati.

7.1 Utilizzo di laboratori accreditati, approvati e di altri laboratori

7.1.1 Per rilevare un Esito Avverso ai sensi dell'articolo 2.1, i campioni devono essere analizzati solo in laboratori accreditati dalla WADA o in laboratori altrimenti approvati dalla WADA. La scelta del laboratorio accreditato o approvato dalla WADA utilizzato per l'analisi dei campioni è determinata esclusivamente da NADO Italia.

7.1.2 Come previsto dall'articolo 4.2, i fatti relativi alle violazioni delle norme antidoping possono essere accertati con qualsiasi mezzo affidabile. Ciò include, ad esempio, analisi di laboratorio affidabili o altre analisi forensi eseguite al di fuori di laboratori accreditati o approvati dalla WADA.

7.2 Scopo dell'analisi dei campioni biologici e dei dati analitici

I campioni biologici e i relativi dati analitici o le informazioni sul controllo antidoping devono essere analizzati per individuare le sostanze proibite e i metodi proibiti identificati in Lista WADA e altre sostanze che possono essere indicate dalla WADA in base al programma di monitoraggio descritto all'articolo 4.5 del Codice WADA o per assistere NADO Italia nella profilazione dei parametri significativi nelle urine, nel sangue o in altre matrici di un atleta, anche per la profilazione del DNA o del genoma, o per qualsiasi altro legittimo scopo antidoping.

7.3 Ricerca sui campioni biologici e dati analitici

I campioni, i relativi dati analitici e le informazioni sul controllo antidoping possono essere utilizzati per la ricerca antidoping, anche se nessun campione può essere utilizzato per la ricerca senza il consenso scritto dell'Atleta. I campioni e i relativi dati analitici o le informazioni sul controllo antidoping utilizzati a fini di ricerca devono essere prima trattati in modo da evitare che i campioni biologici e i relativi dati analitici o le informazioni sul controllo antidoping siano riconducibili a un determinato Atleta. Qualsiasi ricerca su campioni biologici e sui relativi dati analitici o sulle informazioni relative al controllo antidoping deve essere conforme ai principi di cui all'articolo 19 del codice WADA.

7.4 Standards per le analisi dei campioni e la refertazione

In conformità con l'articolo 6.4 del Codice WADA, NADO Italia chiede ai laboratori di analizzare i campioni in conformità con lo Standard Internazionale per i Laboratori ("ISL") e con l'articolo 4.7 dell'ISTI.

I laboratori, di propria iniziativa e a proprie spese, possono analizzare campioni biologici per sostanze o metodi proibiti non inclusi nel menu di analisi standard sui campioni biologici, o come richiesto da NADO Italia. I risultati di tali analisi devono essere comunicati a NADO Italia e hanno la stessa validità e le stesse conseguenze di qualsiasi altro risultato analitico.

7.5 Ulteriori analisi su un campione biologico prima o durante la gestione dei risultati

Conformemente all'articolo 6.4 del Codice WADA, NADO Italia non pone alcuna limitazione alla facoltà di un laboratorio di eseguire analisi ripetute o supplementari su un campione biologico prima che NADO Italia notifichi ad un Atleta che il campione biologico sia la base per un'accusa di violazione delle norme antidoping ai sensi dell'articolo 2.1. Se, a seguito di tale notifica, NADO Italia desideri effettuare ulteriori analisi su quel campione biologico, può farlo con il consenso dell'Atleta o con l'approvazione di un'autorità giudiziaria.

7.6 Ulteriore analisi su un campione biologico segnalato come negativo o che non abbia dato luogo ad un'accusa di violazione delle norme antidoping.

Dopo che un laboratorio abbia dichiarato un campione biologico come negativo, o il campione biologico non abbia dato luogo ad un'accusa di violazione delle norme antidoping, esso può essere conservato e sottoposto ad ulteriori analisi ai sensi dell'articolo 7.2 in qualsiasi momento, esclusivamente sotto la direzione di NADO Italia (se ha avviato e diretto la raccolta dei campioni biologici) o della WADA. Qualsiasi altra Organizzazione Antidoping, con l'autorità di disporre un controllo antidoping sull'Atleta, che desideri eseguire ulteriori analisi su un campione biologico prelevato può

farlo con il permesso dell'Organizzazione Antidoping che ha iniziato e diretto la raccolta dei campioni biologici o della WADA, e sarà responsabile di ogni successiva gestione dei risultati. Qualsiasi conservazione di campioni biologici o ulteriori analisi avviate dalla WADA o da un'altra Organizzazione Antidoping saranno a spese della WADA o di tale organizzazione. Le ulteriori analisi sui campioni devono essere conformi ai requisiti dell'ISL.

7.7 Suddivisione del campione biologico A o B

Qualora WADA, NADO Italia (dove ha l'autorità di gestione dei risultati), e/o un laboratorio accreditato WADA (con l'approvazione della WADA o dell'Organizzazione Antidoping con l'autorità di gestione dei risultati) desiderino dividere un campione biologico A o B allo scopo di utilizzare la prima parte del campione diviso per un'analisi del campione A e la seconda parte del campione diviso per la conferma, allora devono essere seguite le procedure stabilite nell'ISL.

7.8 Diritto della di appropriarsi di campioni biologici e dati analitici

La WADA può, a sua esclusiva discrezione, in qualsiasi momento, con o senza preavviso, appropriarsi fisicamente di qualsiasi campione biologico e dei relativi dati analitici o di informazioni in possesso di un laboratorio o di un'organizzazione antidoping. Su richiesta della WADA, il laboratorio o l'organizzazione antidoping in possesso del campione o dei dati deve immediatamente concedere l'accesso e consentire alla WADA di acquisire il campione biologico o i dati. Se la WADA non ha fornito un preavviso al laboratorio o all'organizzazione antidoping prima di prendere possesso di un campione biologico o dei dati, essa fornirà tale preavviso al laboratorio e all'organizzazione antidoping entro un ragionevole lasso di tempo dal momento in cui ne ha preso possesso. Dopo aver eseguito le analisi e qualsiasi indagine su un campione biologico e sui dati sequestrati, la WADA può ordinare ad un'altra organizzazione antidoping, con l'autorità di disporre controlli antidoping sull'Atleta, di assumersi la responsabilità della gestione dei risultati per il campione biologico e i dati nel caso di una potenziale violazione delle norme antidoping.

ARTICOLO 8 GESTIONE DEI RISULTATI: RESPONSABILITÀ, REVISIONE INIZIALE, PREAVVISO E SOSPENSIONI CAUTELARI

Questo CSA recepisce l'*International Standard for Results Management*, come aggiornato di volta in volta (di seguito "ISRM") e la PGR, adottata da NADO Italia. L'ISRM e la PGR sono, pertanto, vincolanti per tutti gli Atleti e le altre Persone come tutte le Norme Sportive Antidoping.

La gestione dei risultati nell'ambito di questo CSA e della PGR instaura un processo volto a risolvere le questioni relative alle violazioni delle norme antidoping in modo equo, rapido ed efficace.

8.1 Responsabilità per la Gestione dei risultati

8.1.1 Salvo quanto diversamente previsto dagli articoli 7.6, 7.8 e dall'articolo 7.1 del Codice WADA, la gestione dei risultati è di competenza di NADO Italia ed è disciplinata dalle norme procedurali da essa approvate quando è l'autorità che ha avviato e diretto il prelievo dei campioni biologici (o, se non è previsto alcun prelievo di campioni biologici, se NADO Italia comunica prima ad un Atleta o ad altra Persona una potenziale violazione delle norme antidoping e conduce diligentemente quella violazione delle norme antidoping). Qualsiasi controversia tra NADO Italia e un'altra Organizzazione Antidoping che ha l'autorità per la gestione dei risultati, in relazione a una particolare questione, è risolta dalla WADA in conformità con l'articolo 7.1 del Codice WADA.

8.1.2 La gestione dei risultati in relazione ad una potenziale inadempienza dei Whereabouts (una "mancata comunicazione" o un "mancato controllo") è gestita da NADO Italia se l'Atleta riferisce le informazioni a NADO Italia, come previsto dall'ISRM. Nel caso in cui NADO Italia accerti una "mancata comunicazione" o un "mancato controllo", NADO Italia deve fornire tali informazioni alla WADA tramite ADAMS, dove sono reperibili anche da altre Organizzazioni Antidoping.

8.1.3 Le altre circostanze in cui NADO Italia si assume la responsabilità di condurre la Gestione dei Risultati in relazione a violazioni delle norme antidoping che coinvolgono gli Atleti e altre Persone sotto la sua autorità sono definite con riferimento e in conformità all'articolo 7 del Codice WADA.

8.1.4 La WADA può affidare a NADO Italia la gestione dei risultati in particolari circostanze. Se NADO Italia rifiuta di condurre la Gestione dei Risultati entro un termine ragionevole stabilito dalla WADA, tale rifiuto sarà considerato un atto di non conformità e la WADA può rivolgersi ad un'altra Organizzazione Anti-Doping con autorità sull'Atleta o su un'altra Persona, che sia disponibile ad assumere la responsabilità della Gestione dei Risultati al posto di NADO Italia o, se non esiste tale Organizzazione Antidoping, qualsiasi altra Organizzazione Antidoping che si renda disponibile. In tal caso, NADO Italia rimborserà i costi e le spese legali per la conduzione della gestione dei risultati all'altra Organizzazione Antidoping designata dalla WADA e il mancato rimborso dei costi e delle spese legali sarà considerato un atto di non conformità.

8.2 Revisione e Notifica di una potenziale violazione delle NSA

8.2.1 Esito avverso

La revisione di un Esito Avverso e la notifica di una potenziale violazione delle NSA correlate ad un Esito Avverso sono eseguite nel rispetto delle previsioni di cui alla PGR.

8.2.2 Esito atipico

La revisione di un Esito Atipico e la notifica di una potenziale violazione delle NSA correlate ad un Esito Atipico sono eseguite nel rispetto delle previsioni di cui alla PGR.

8.2.3 Analisi sul campione biologico B

Le analisi sul campione biologico B sono eseguite come previsto nella PGR.

8.2.4 Segnalazione di una potenziale inadempienza per mancata comunicazione delle informazioni sulla reperibilità

La fase di valutazione preliminare della Gestione dei risultati di un'eventuale inosservanza avviene come previsto nella PGR, Allegato A – Riesame di un'eventuale Inosservanza.

8.2.5 Inadempienze correlate ai Whereabouts

La fase di valutazione preliminare della Gestione dei risultati di una potenziale inosservanza per mancato adempimento inerente ai Whereabouts avviene come previsto nella PGR, Allegato B – Gestione dei risultati per la mancata comunicazione delle informazioni sulla reperibilità.

8.2.6 Esiti risultanti dal passaporto biologico dell'Atleta

La fase di valutazione preliminare della Gestione dei risultati di un Esito Atipico risultante dal Passaporto biologico o Passaporti sottoposti ad un Esperto nominato dall'*Athlete Passport Management Unit* (APMU) in assenza di un Esito atipico risultante da Passaporto, avverrà come previsto nella PGR, Allegato C – Requisiti e procedure per la Gestione dei risultati relativi al Passaporto biologico dell'Atleta.

8.2.7 Casi specifici e altre violazioni delle NSA

NADO Italia effettua la revisione e la notifica di eventuali violazioni delle norme antidoping in conformità con l'ISRM.

Nel momento in cui NADO Italia ritenga che l'Atleta o altra Persona possa aver commesso una o più violazioni delle norme antidoping, segue le disposizioni di cui alla PGR.

8.3 Sospensione cautelare facoltativa e obbligatoria

La sospensione cautelare facoltativa e obbligatoria segue le disposizioni di cui alla PGR.

8.4 Decisioni della gestione dei risultati

Le decisioni di gestione dei risultati o le decisioni di NADO Italia non devono essere limitate ad una particolare area geografica o sport e devono affrontare e decidere senza limitazioni sulle seguenti questioni: (i) se sia stata commessa una violazione delle norme antidoping o se debba essere imposta una Sospensione Provvisoria, definire le basi di fatto per decidere e gli specifici articoli violati, e (ii) tutte le sanzioni derivanti dalla violazione delle norme antidoping, incluse le squalifiche applicabili ai sensi degli articoli 10 e 11.10, il ritiro di medaglie o premi, il periodo di squalifica (e la data in cui comincia a decorrere) e qualsiasi sanzione economica.

8.5 Ritiro dall'attività sportiva

Se un Atleta o un'altra Persona si ritira mentre è in corso la procedura di Gestione dei Risultati, NADO Italia mantiene l'autorità di completare la procedura. Se un Atleta o un'altra Persona si ritira prima dell'avvio della procedura di Gestione dei risultati e NADO Italia avesse l'autorità sull'Atleta o altra Persona nel momento in cui abbiano commesso una violazione delle norme antidoping, NADO Italia ha l'autorità di condurre la gestione dei risultati.

ARTICOLO 9 GESTIONE DEI RISULTATI: DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO ALLA NOTIFICA DELLA DECISIONE

Per ogni Persona che si ritiene abbia commesso una violazione delle norme antidoping, NADO Italia, per il tramite del Tribunale Nazionale Antidoping, fornisce un equo processo entro un ragionevole lasso di tempo, in conformità con il Codice WADA e l'ISRM e nel rispetto della PGR.

ARTICOLO 10 SQUALIFICA AUTOMATICA DEI RISULTATI INDIVIDUALI

Negli sport individuali, una violazione delle norme antidoping in relazione ad un controllo in gara porta automaticamente alla squalifica del risultato ottenuto in quella competizione con tutte le conseguenze che ne derivano, incluso il ritiro di eventuali medaglie, punti e premi.

ARTICOLO 11 SANZIONI INDIVIDUALI

11.1 Invalidazione dei risultati di un evento sportivo durante il quale si è verificata una violazione della normativa antidoping.

11.1.1 Una violazione della normativa antidoping verificatasi durante un evento sportivo, o in relazione ad esso, può comportare, su decisione dell'organo preposto alla disciplina dell'Evento, l'invalidazione di tutti i risultati individuali ottenuti dall'Atleta durante l'Evento con le relative conseguenze, inclusa la perdita di medaglie, punti e premi, salvo quanto previsto al successivo articolo 11.1.2.

Elementi da tenere in considerazione per invalidare i risultati ottenuti durante un Evento possono essere, per esempio, la gravità della norma antidoping violata e se l'Atleta sia risultato negativo a controlli antidoping in altre Competizioni.

11.1.2 Se l'Atleta dimostra di non essere in alcun modo responsabile della violazione per propria colpa o negligenza, i risultati individuali dell'Atleta nelle altre competizioni non verranno invalidati, salvo l'eventualità in cui i risultati ottenuti, sia nelle altre competizioni sia nella competizione nella quale non è stata riscontrata alcuna violazione della normativa antidoping, siano stati comunque condizionati dalla suddetta violazione.

11.2 Squalifica per presenza, uso o tentato uso, oppure possesso di sostanze o metodi proibiti

La durata della squalifica comminata per una violazione degli articoli 2.1 (Presenza di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o marker), 2.2 (Uso o tentato uso di una sostanza o di un metodo proibiti) o 2.6 (Possesso di sostanze proibite e ricorso a metodi proibiti) dovrà essere quantificata come segue, a meno che non siano soddisfatte le condizioni per l'annullamento, la riduzione o la sospensione della squalifica, come previsto ai successivi articoli 11.5, 11.6 o 11.7:

11.2.1 La durata della squalifica, ai sensi dell'articolo 11.2.4, sarà di quattro (4) anni:

11.2.1.1 se la violazione delle norme antidoping non riguarda una Sostanza Specificata o Metodo Specificato, salvo il caso in cui l'Atleta o l'altra Persona siano in grado di dimostrare che la violazione non sia intenzionale.

11.2.1.2 se la violazione delle norme antidoping riguarda una Sostanza Specificata o Metodo Specificato e NADO Italia sia in grado di dimostrare che la violazione è intenzionale.

11.2.2 Nel caso in cui l'articolo 11.2.1, ai sensi dell'articolo 11.2.4.1, non risulti applicabile la squalifica sarà di anni due (2).

11.2.3 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11.2, il termine "intenzionale" identifica quegli atleti o altre Persone che abbiano adottato condotte che sapevano costituire una violazione della normativa antidoping o sapevano che ci fosse un rischio significativo che la condotta potesse costituire o produrre una violazione e hanno manifestamente ignorato quel rischio. Una violazione delle norme antidoping derivante da un Esito avverso relativo a una sostanza proibita soltanto In competizione è considerata non intenzionale qualora si tratti di una Sostanza Specificata e l'Atleta sia in grado di dimostrare che la sostanza proibita sia stata utilizzata Fuori competizione. Una violazione delle norme antidoping derivante da un Esito avverso relativo a una sostanza proibita solo In competizione non sarà considerata intenzionale qualora si tratti di una sostanza Non Specificata e l'Atleta sia in grado di dimostrare che la sostanza sia stata utilizzata Fuori competizione in un contesto non legato alla prestazione sportiva.

11.2.4 Fermo restando quanto disposto all'articolo 11.2, nei casi in cui la violazione della normativa antidoping riguardi una Sostanza d'abuso:

11.2.4.1 Qualora l'Atleta sia in grado di stabilire che qualsiasi assunzione o uso si sia verificato Fuori competizione e non sia correlato alla prestazione sportiva, il periodo di squalifica sarà pari a tre (3) mesi di squalifica.

Inoltre, il periodo di squalifica calcolato ai sensi del presente articolo 11.2.4.1 può essere ridotto a un (1) mese se l'Atleta o altra Persona completino in modo soddisfacente un programma riabilitativo per la Sostanza d'abuso, approvato da NADO Italia. Il periodo di squalifica stabilito nel presente articolo 11.2.4.1 non è soggetto ad alcuna riduzione sulla base di quanto disposto all'articolo 11.6.

11.2.4.2 Se l'ingestione, l'uso o il possesso si siano verificati In competizione e l'Atleta può stabilire che il contesto dell'assunzione, dell'uso o del possesso non era correlato alla prestazione sportiva, allora l'assunzione, l'uso o il possesso non sono considerati intenzionali ai fini dell'articolo 11.2.1 e non costituiranno circostanze aggravanti ai sensi del successivo articolo 11.4.

11.3 Squalifica per altre violazioni della normativa antidoping

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 11.6 o 11.7, le violazioni della normativa antidoping diverse da quelle previste al precedente articolo 11.2 comportano il seguente periodo di squalifica:

11.3.1 Per le violazioni degli articoli 2.3 o 2.5, il periodo di squalifica sarà pari a quattro (4) anni, ad eccezione delle seguenti condizioni: (i) nel caso di mancata presentazione alle operazioni di prelievo del campione biologico, qualora l'Atleta sia in grado di dimostrare che la violazione delle norme antidoping non sia stata intenzionale, il periodo di squalifica sarà di due (2) anni; (ii) in tutti gli altri casi, se l'Atleta o altra Persona siano in grado di dimostrare circostanze eccezionali che giustifichino una riduzione del periodo di squalifica, il periodo di squalifica applicabile va da un minimo di due (2) anni fino a quattro (4) anni, a seconda del grado di colpa dell'Atleta o di altra Persona; ovvero (iii) nel caso in cui siano coinvolti una Persona Protetta o un Atleta ricreazionale, la sanzione va da un massimo di due (2) anni di squalifica ad un minimo di un richiamo con nota di biasimo e nessun periodo di squalifica, a seconda del grado di colpa della Persona Protetta o dell'Atleta ricreazionale.

11.3.2 Per la violazione dell'articolo 2.4, il periodo di squalifica sarà di 2 (due) anni, con possibilità di riduzione ad un periodo minimo di un (1) anno a seconda del grado di colpa dell'Atleta. La flessibilità nel comminare una squalifica di due (2) anni o di un (1) anno prevista dal presente articolo non è applicabile agli Atleti il cui comportamento sia correlato a cambiamenti relativi alla loro reperibilità eseguiti all'ultimo momento ovvero la cui condotta induca a sospettare fortemente che l'Atleta stesse cercando di evitare di rendersi disponibile ai controlli antidoping.

11.3.3 Per le violazioni degli articoli 2.7 o 2.8, il periodo di squalifica applicabile va da un minimo di quattro (4) anni fino alla squalifica a vita, a seconda della gravità della violazione.

11.3.3.1 Laddove la violazione degli articoli 2.7 e 2.8 coinvolga una Persona protetta, la violazione viene considerata particolarmente grave e, se commessa dal Personale di supporto dell'Atleta per violazioni diverse da quelle per Sostanze Specificate di cui alla Lista WADA, comporta la squalifica a vita del personale di supporto dell'Atleta coinvolto.

Laddove significative violazioni degli articoli 2.7 o 2.8 comportino contestualmente l'inosservanza di leggi e regolamenti di natura non sportivi, l'Organizzazione Antidoping è tenuta a darne comunicazione alle competenti autorità amministrative, professionali o giudiziarie.

11.3.4 Per le violazioni dell'articolo 2.9 il periodo di squalifica è pari almeno a due (2) anni, fino alla squalifica a vita, a seconda della gravità della violazione.

11.3.5 Per le violazioni dell'articolo 2.10 la sanzione è pari a due (2) anni, con possibilità di riduzione ad un periodo minimo di uno (1) anno a seconda del grado di colpa dell'Atleta o di altra Persona e di altre circostanze del caso.

11.3.6 Per le violazioni dell'articolo 2.11 il periodo di squalifica è pari almeno a due (2) anni, fino alla squalifica a vita, a seconda del grado di colpa dell'Atleta o di altra Persona.

11.4 Circostanze aggravanti che possono aumentare il periodo di squalifica

Qualora NADO Italia accerti in un singolo caso di violazione delle NSA diverso dalle violazioni degli articoli 2.7 (Traffico o tentato traffico), 2.8 (Somministrazione o tentata somministrazione di sostanze o metodi proibiti), 2.9 (Complicità o tentata complicità) o 2.11 (Azioni da parte di un Atleta o altra Persona per scoraggiare o vendicarsi delle segnalazioni alle Autorità) la presenza di circostanze aggravanti che giustifichino l'imposizione di un periodo di squalifica superiore alla sanzione standard, il periodo di squalifica teoricamente applicabile è incrementato di un ulteriore periodo di squalifica fino a due (2) anni di squalifica, a seconda della gravità della violazione e della natura delle circostanze aggravanti, salvo che l'Atleta o altra Persona dimostrino di non aver commesso consapevolmente la violazione.

11.5 Eliminazione del periodo di squalifica per assenza di colpa o negligenza

Qualora un Atleta o altra Persona dimostri in un singolo caso di non avere colpa o negligenza, il periodo di squalifica teoricamente applicabile è eliminato.

11.6 Riduzione del periodo di squalifica per assenza di colpa o negligenza significativa

11.6.1 Riduzione delle sanzioni comminate in particolari circostanze relative a violazioni degli articoli 2.1, 2.2 o 2.6.

Tutte le riduzioni previste all'articolo 11.6.1 si escludono a vicenda e non sono cumulabili tra loro.

11.6.1.1 *Sostanze specificate o Metodi specificati*

Qualora una violazione delle norme antidoping riguardi una sostanza specificata (diversa da una Sostanza di abuso) o un Metodo specificato e l'Atleta o altra Persona siano in grado di dimostrare l'assenza di colpa o negligenza grave, il periodo di squalifica corrisponde a un richiamo con nota di biasimo e nessun periodo di squalifica (misura minima) o

due (2) anni di squalifica (misura massima), a seconda del grado di colpa dell'Atleta o dell'altra Persona.

11.6.1.2 *Prodotti contaminati*

Nei casi in cui l'Atleta o altra Persona riescano a dimostrare sia l'assenza di colpa o negligenza grave sia che la Sostanza proibita rilevata (diversa da una Sostanza di abuso) siano riconducibili ad un prodotto contaminato, il periodo di squalifica corrisponderà a un richiamo con nota di biasimo e nessun periodo di squalifica (misura minima) o due (2) anni di squalifica (misura massima), a seconda del grado di colpa dell'Atleta o dell'altra Persona.

11.6.1.3 *Persone protette o Atleti ricreazionali*

Qualora una violazione delle norme antidoping non riguardi una Sostanza di abuso e sia commessa da una Persona protetta o da un Atleta ricreazionale e questi ultimi siano in grado di dimostrare l'assenza di colpa o negligenza grave, il periodo di squalifica corrisponderà a un richiamo con nota di biasimo e nessun periodo di squalifica (misura minima) o due (2) anni di squalifica (misura massima), a seconda del grado di colpa della Persona protetta o dell'Atleta ricreazionale.

11.6.2 Applicazione dell'assenza di colpa o negligenza oltre all'applicazione dell'articolo 11.6.1

Nei casi diversi da quelli di cui all'articolo 11.6.1, qualora un Atleta o altra Persona dimostrino di non aver agito con colpa o negligenza significativa e quindi ciò possa determinare ulteriore riduzione o eliminazione ai sensi del successivo articolo 11.7, il periodo di squalifica altrimenti applicabile può essere ridotto a seconda del grado di colpa dell'Atleta o di altra Persona nella misura massima della metà del periodo di squalifica previsto dalla norma. Ove quest'ultimo corrisponda a una squalifica a vita, il periodo ridotto non potrà essere inferiore a otto (8) anni.

11.7 Eliminazione, riduzione o sospensione del periodo di squalifica o altra sanzione per motivi diversi dalla colpa

11.7.1 Assistenza sostanziale per scoprire o accertare violazioni del Codice WADA

11.7.1.1 NADO Italia può, prima dell'emissione di una decisione in appello ai sensi dell'articolo 13 del Codice WADA o della scadenza del termine fissato per l'appello, sospendere una parte del periodo di sanzione (diversa dalla squalifica dalla

competizione e dall'obbligatoria divulgazione al pubblico) comminata in un singolo caso qualora l'Atleta o altra Persona abbiano fornito un'assistenza sostanziale a favore di un'Organizzazione Antidoping, dell'autorità giudiziaria o di un organo disciplinare professionale che (i) abbia consentito all'Organizzazione Antidoping di scoprire o accertare la violazione di una norma antidoping da parte di altra Persona, ovvero (ii) che abbia consentito all'autorità giudiziaria o ad un organo disciplinare professionale di scoprire o accertare un reato o l'infrazione di una norma disciplinare professionale da parte di un'altra Persona e che abbia messo le suddette informazioni a disposizione di NADO Italia o di altra Organizzazione antidoping responsabile della gestione del risultato; ovvero (iii) comporti l'avvio da parte della WADA di un procedimento contro un Firmatario, un laboratorio accreditato WADA o un'APMU (come definita nell'ISL) per inosservanza del Codice WADA, di uno Standard Internazionale o di un Documento tecnico; ovvero (iv) con l'approvazione della WADA, si traduca nell'azione di un organo penale o disciplinare al fine di perseguire un reato o la violazione di regole professionali o sportive in tema di integrità dello sport diverse dal doping. Successivamente alla decisione d'appello emessa ai sensi dell'articolo 13 del Codice WADA ovvero alla scadenza dei termini per il ricorso in appello, NADO Italia può sospendere una parte del periodo di squalifica altrimenti applicabile soltanto con il consenso della WADA e della Federazione Internazionale competente.

La misura della riduzione del periodo di squalifica teoricamente applicabile dipende dalla gravità della violazione della normativa antidoping commessa dall'Atleta o da altra Persona, nonché dall'entità dell'assistenza sostanziale fornita dall'Atleta o da altra Persona per contrastare il doping nello sport, un'inosservanza del Codice WADA e/o altre violazioni connesse all'integrità sportiva. La sospensione può essere applicata nella misura massima di tre-quarti del periodo di squalifica teoricamente applicabile. Qualora la squalifica teoricamente applicabile corrisponda con una squalifica a vita, il periodo non soggetto a sospensione di cui al presente articolo non può essere inferiore a otto (8) anni. Ai fini del presente articolo, il periodo di squalifica teoricamente applicabile non include periodi di squalifica che possono essere aggiunti ai sensi dell'articolo 11.9.3.2.
Su richiesta di un Atleta o di altra Persona intenzionata a fornire assistenza sostanziale, NADO Italia dovrà consentire

all'Atleta o all'altra Persona di fornire informazioni soggette ad accordo riservato non producibile.

Qualora l'Atleta o altra Persona cessino di collaborare e fornire un'assistenza sostanziale completa e credibile – su cui si basava la sospensione del periodo di squalifica – NADO Italia, ripristinerà le sanzioni comminate in origine. Nel caso in cui NADO Italia decida di ripristinare un periodo di squalifica sospeso ovvero di non ripristinare un periodo di squalifica sospeso, tale decisione potrà essere oggetto di appello da parte di qualsiasi Persona titolata ad appellare ai sensi dell'articolo 13 del Codice WADA.

11.7.1.2 Al fine di incoraggiare maggiormente gli Atleti e altre Persone a fornire assistenza sostanziale alle Organizzazioni Antidoping, su richiesta di NADO Italia o su richiesta dell'Atleta o di altra Persona che abbia, o si ritenga abbia commesso una violazione della normativa sportiva antidoping, o altra violazione del Codice Mondiale Antidoping, la WADA può, in qualsiasi fase della procedura di gestione dei risultati, anche dopo che sia stata emessa una decisione di appello ai sensi dell'art. 13 del Codice WADA, accordare l'applicazione di ciò che ritiene essere un'adeguata sospensione del periodo di squalifica o delle altre sanzioni altrimenti applicabili.
In circostanze eccezionali la WADA può accordare, in virtù dell'assistenza sostanziale fornita, sospensioni del periodo di squalifica e delle altre sanzioni superiori a quelle altrimenti previste nel presente articolo, ovvero anche prevedere nessun periodo di squalifica, nessuna divulgazione al pubblico obbligatoria e/o nessuna restituzione di premi in denaro o pagamento di multe o spese. L'approvazione da parte della WADA è comunque soggetta al ripristino delle sanzioni. Fermo resta quanto previsto dall'articolo 13 del Codice WADA, le decisioni della WADA assunte ai sensi dell'articolo 11.7.1.2 non possono essere appellate.

11.7.1.3 Qualora NADO Italia sospenda parte di una sanzione, altrimenti applicabile, per via dell'assistenza sostanziale fornita, la motivazione alla base di tale decisione dovrà essere notificata alle altre Organizzazioni Antidoping con diritto di appello ai sensi dell'articolo 13 del Codice WADA e dell'art.18.
In circostanze eccezionali, in cui la WADA lo reputi opportuno nel miglior interesse del sistema antidoping, la WADA ha la facoltà di autorizzare NADO Italia a stipulare accordi di riservatezza tesi a limitare o a ritardare la

divulgazione dell'accordo di assistenza sostanziale ovvero la natura dell'assistenza sostanziale fornita.

11.7.2 Ammissione di una violazione della normativa antidoping in assenza di altre prove.

Nel caso in cui un Atleta o altra Persona ammettano volontariamente di aver commesso una violazione della normativa antidoping prima di aver ricevuto la comunicazione relativa all'esito dell'analisi del campione biologico che potrebbe riscontrare la sussistenza di una violazione della normativa antidoping (ovvero nel caso di una violazione della normativa antidoping diversa da quella prevista dall'articolo 2.1, prima di aver ricevuto la prima comunicazione dell'ammessa violazione ai sensi dell'articolo 8) e tale ammissione sia l'unica prova attendibile della violazione al momento dell'ammissione medesima, il periodo di squalifica potrà essere ridotto, ma non in misura superiore alla metà del periodo di squalifica altrimenti applicabile.

11.7.3 Applicazione di riduzione della sanzione in virtù di più esimenti normative.

Nel caso in cui un Atleta o altra Persona rivendichino il diritto ad una riduzione di una sanzione ai sensi degli articoli 11.5, 11.6 o 11.7, prima di applicare qualsiasi riduzione ai sensi dell'articolo 11.7, si dovrà procedere alla determinazione del periodo di squalifica teoricamente applicabile conformemente agli articoli 11.2, 11.3, 11.5 e 11.6. Qualora l'Atleta o altra Persona rivendichino il diritto alla riduzione o alla sospensione del periodo di squalifica ai sensi dell'articolo 11.7, il periodo di squalifica potrà essere ridotto o sospeso, ma non al di sotto di un quarto del periodo di squalifica teoricamente applicabile.

11.8 Accordi in merito alla Gestione del risultato

11.8.1 Riduzione di un anno per alcune violazioni delle norme antidoping sulla base della tempestiva ammissione di colpa e accettazione della sanzione

Qualora un Atleta o altra Persona, dopo essere stato notificato da NADO Italia di una potenziale violazione della normativa antidoping che comporti un periodo di squalifica di quattro o più anni (incluso qualsiasi periodo di squalifica previsto ai sensi dell'articolo 11.4), ammetta la violazione e accetti l'asserito periodo di squalifica entro 20 (venti) giorni dalla notifica del deferimento, l'Atleta o altra Persona potrà beneficiare di una riduzione di 1 (uno) anno del periodo di squalifica proposto da NADO Italia. Laddove l'Atleta o altra Persona riceva la riduzione di 1 (uno) anno del periodo di squalifica ai sensi dell'articolo 11.8.1, non sarà consentita ulteriore riduzione del periodo di squalifica ai sensi di qualsiasi altro articolo.

11.8.2 Accordo per la definizione del caso

Qualora un Atleta o altra Persona ammetta una violazione della normativa antidoping dopo che la stessa gli sia stata contestata da NADO Italia e accetti le conseguenze ritenute idonee da NADO Italia e dalla WADA a loro esclusiva discrezione: (a) l'Atleta o altra Persona può ricevere una riduzione del periodo di squalifica sulla base di una valutazione da parte di NADO Italia e della WADA in merito all'applicazione degli articoli da 11.1 a 11.7 sulla presunta violazione della normativa antidoping, sul livello di gravità della violazione, sul grado di colpa dell'Atleta o di altra Persona e sulla tempestività dell'ammissione della violazione e (b) il periodo di squalifica potrà iniziare già dalla data del prelievo del campione biologico o dalla data in cui si è verificata l'ultima violazione della normativa antidoping.
In ogni caso, comunque, laddove si applichi il presente articolo, l'Atleta o altra Persona deve scontare almeno la metà del periodo di squalifica concordato a partire dalla prima tra le date di accettazione della sanzione da parte dell'Atleta o altra Persona ovvero della sospensione cautelare conseguentemente osservata dall'Atleta o da altra Persona. La decisione della WADA e di NADO Italia di stipulare o meno un accordo di definizione del caso, l'entità della riduzione e la data di decorrenza del periodo di squalifica non sono oggetto di valutazione o revisione da parte di un Organo giudicante e non sono soggette ad appello ai sensi dell'articolo 13 del Codice WADA.

Se richiesto da un Atleta o da altra Persona che intenda stipulare un accordo per la definizione del caso ai sensi del presente articolo, NADO Italia consentirà all'Atleta o ad altra Persona di discutere con essa l'ammissione della violazione della normativa antidoping previa stipula di un accordo riservato non producibile.

11.9 Molteplici Violazioni

11.9.1 Seconda o terza violazione della normativa antidoping

11.9.1.1 Per un Atleta o altra Persona che siano colpevoli di una seconda violazione della normativa antidoping, il periodo di squalifica dovrà essere il maggiore tra:

(a) sei mesi di squalifica; o

(b) un periodo di squalifica compreso tra:

(i) la somma del periodo di squalifica irrogato per la prima violazione della normativa antidoping e del periodo di squalifica teoricamente applicabile alla seconda violazione della normativa antidoping considerata come se fosse una prima violazione, e

(ii) due volte il periodo di squalifica teoricamente applicabile alla seconda violazione della normativa

antidoping considerata come se fosse una prima violazione.

Il periodo di squalifica all'interno di tale intervallo sarà determinato in base all'insieme delle circostanze e al grado di colpa dell'Atleta o altra Persona rispetto alla seconda violazione.

11.9.1.2 In caso di terza violazione della normativa antidoping, la sanzione da applicare sarà sempre la squalifica a vita, salvo il caso in cui trovi applicazione la condizione di eliminazione o riduzione del periodo di squalifica di cui all'articolo 11.5 o all'articolo 11.6 ovvero si tratti di una violazione dell'articolo 2.4. In questi casi specifici, la sanzione varia dalla squalifica di 8 (otto) anni alla squalifica a vita.

11.9.1.3 Il periodo di squalifica stabilito ai sensi degli articoli 11.9.1.1 e 11.9.1.2 potrà essere ulteriormente ridotto attraverso l'applicazione dell'articolo 11.7.

11.9.2 Ai fini del presente articolo, non sarà considerata violazione della normativa antidoping una violazione in relazione alla quale un Atleta o altra Persona abbiano dimostrato assenza di colpa o negligenza. Inoltre, una violazione della normativa antidoping sanzionata ai sensi dell'articolo 11.2.4.1 non dovrà essere considerata una violazione ai fini dell'articolo 11.9.

11.9.3 Norme integrative per alcune potenziali molteplici violazioni

11.9.3.1 Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 11.9, salvo quanto previsto dagli articoli 11.9.3.2 e 11.9.3.3, una violazione della normativa antidoping sarà considerata una seconda violazione solo se NADO Italia può stabilire che l'Atleta o altra Persona abbia commesso l'ulteriore violazione della normativa antidoping dopo aver ricevuto la notifica ai sensi dell'articolo 8, o dopo che NADO Italia abbia fatto quanto ragionevolmente possibile per notificare la prima violazione della normativa antidoping. Se NADO Italia non può stabilire ciò, le violazioni saranno considerate congiuntamente come un'unica prima violazione, e la sanzione comminata si basa sulla violazione che determina la sanzione più grave, inclusa l'applicazione delle circostanze aggravanti. I risultati di tutte le competizioni risalenti alla precedente violazione della normativa antidoping saranno invalidati come previsto all'articolo 11.10.

11.9.3.2 Se NADO Italia stabilisce che un Atleta o altra Persona abbia commesso un'ulteriore violazione della normativa

antidoping prima della notifica e che la violazione ulteriore si sia verificata 12 (dodici) mesi o prima o dopo la notifica della prima violazione, allora il periodo di squalifica per la violazione ulteriore deve essere calcolato come se l'ulteriore violazione sia una prima violazione autonoma e tale periodo di squalifica sia scontato consecutivamente, piuttosto che contemporaneamente, al periodo di squalifica imposto per la violazione notificata in precedenza. In caso di applicazione del presente articolo 11.9.3.2, le violazioni complessivamente considerate costituiranno una singola violazione ai sensi dell'articolo 11.9.1.

11.9.3.3 Qualora NADO Italia stabilisca che un Atleta o altra Persona abbia commesso la violazione di cui all'articolo 2.5 in relazione ad una fase del processo del controllo antidoping per una precedente violazione della normativa antidoping, la violazione dell'articolo 2.5 deve essere considerata come una prima violazione autonoma e il periodo di squalifica per tale violazione deve essere scontato consecutivamente, piuttosto che contemporaneamente, al periodo di squalifica, se presente, imposto per la precedente violazione della normativa antidoping. In caso di applicazione del presente articolo 11.9.3.3, le violazioni complessivamente considerate costituiranno una singola violazione ai sensi dell'articolo 11.9.1.

11.9.3.4 Qualora NADO Italia stabilisca che un Atleta o altra Persona abbia commesso una seconda o terza violazione della normativa antidoping durante un periodo di squalifica, i periodi di squalifica per le molteplici violazioni decorreranno consecutivamente, piuttosto che contemporaneamente.

11.9.4 Molteplici violazioni della normativa antidoping durante un periodo di dieci anni

Ai fini dell'articolo 11.9, ciascuna violazione della normativa antidoping deve aver luogo entro lo stesso periodo di dieci (10) anni affinché ricorrano i presupposti per essere considerate molteplici violazioni.

11.10 Invalidazione dei risultati delle competizioni successive al prelievo del campione biologico o a seguito di altra violazione della normativa antidoping

Oltre all'invalidazione automatica dei risultati conseguiti in occasione della competizione durante la quale è stato prelevato il campione biologico risultato positivo ai sensi dell'articolo 10, tutti gli altri risultati agonistici ottenuti successivamente alla positività riscontrata (sia In competizione che Fuori competizione), o ad un'altra

violazione della normativa antidoping intercorsa, fino all'inizio del periodo di sospensione cautelare o di squalifica, verranno invalidati, a meno che per ragioni di equità non si disponga diversamente, con le relative conseguenze, inclusa l'eventuale perdita di medaglie, punti e premi.

11.11 Perdita dei premi in denaro

Laddove NADO Italia recuperi i premi in denaro persi a causa di una violazione della normativa antidoping, essa adotterà misure ragionevoli per assegnare e distribuire premi in denaro agli Atleti che ne avrebbero avuto diritto se l'Atleta che ne è stato privato non avesse gareggiato.

11.12 Conseguenze economiche

Le conseguenze e le sanzioni economiche derivanti dalla violazione della normativa antidoping sono regolamentate dal successivo articolo 16.

11.13 Inizio del periodo di squalifica

Ove un Atleta stia già scontando un periodo di squalifica per una violazione della normativa antidoping, qualsiasi nuovo periodo di squalifica avrà inizio il primo giorno successivo al periodo di squalifica in corso. In caso contrario, salvo quanto di seguito previsto, il periodo di squalifica decorre dalla data della decisione finale che commina la squalifica o, in caso di rinuncia al dibattimento, a partire dalla data in cui la squalifica viene accettata o altrimenti comminata.

11.13.1 Ritardi non imputabili all'Atleta o ad altra Persona.

Ove vi siano stati sostanziali ritardi durante l'udienza o in altre fasi del controllo antidoping e l'Atleta o altra Persona possano stabilire che tali ritardi non siano loro imputabili, NADO Italia può far decorrere il periodo di squalifica a partire da una data anteriore, ovvero già a partire dal giorno del prelievo del campione biologico o dalla data in cui si è verificata l'ultima violazione della normativa antidoping. Tutti i risultati agonistici conseguiti durante il periodo di squalifica, compresa la squalifica retroattiva, saranno invalidati.

11.13.2 Detrazioni per i periodi di sospensione cautelare o di squalifica già scontati.

11.13.2.1 Nel caso in cui la sospensione cautelare sia stata scontata dall'Atleta o altra Persona, il periodo di sospensione cautelare scontato dovrà essere detratto da un eventuale periodo di squalifica successivamente comminato in via definitiva. Qualora l'Atleta o altra Persona non osservi il periodo di sospensione cautelare, l'Atleta o altra Persona non riceverà alcuna detrazione. Qualora venga scontato un periodo di squalifica a seguito di una decisione che

successivamente viene appellata, tale periodo di squalifica dovrà essere detratto da un eventuale periodo di squalifica irrogato all'esito del giudizio di appello.

11.13.2.2 Se un Atleta o altra Persona accetti volontariamente per iscritto la sospensione cautelare e successivamente rispetti detta sospensione, all'Atleta o altra Persona sarà detratto questo periodo di sospensione cautelare volontaria da qualsiasi periodo di squalifica che sarà comminato a conclusione del procedimento. Una copia della accettazione della sospensione cautelare volontaria da parte dell'Atleta o altra Persona dovrà essere tempestivamente fornita ad ognuna delle parti titolate a ricevere la notifica della presunta violazione della normativa antidoping ai sensi dell'articolo 19.

11.13.2.3 Non sarà operata alcuna detrazione dal periodo di squalifica del tempo antecedente alla data di decorrenza della sospensione cautelare o della sospensione cautelare volontaria, a prescindere dal fatto che l'Atleta abbia scelto di non partecipare all'attività agonistica o sia stato sospeso da una squadra.

11.13.2.4 Relativamente agli sport di squadra, qualora venga comminato un periodo di squalifica nei confronti della squadra, a meno che per motivi di equità non si disponga diversamente, il periodo di squalifica dovrà iniziare dalla data della sentenza emessa a seguito del dibattimento in cui viene irrogata la squalifica ovvero, in caso di rinuncia al dibattimento, dalla data in cui la squalifica viene accettata o comunque imposta. Eventuali periodi di sospensione cautelare (sia essa imposta o volontariamente accettata) osservati dalla squadra dovranno essere decurtati dal periodo complessivo di squalifica da scontare.

11.14 Status durante la squalifica o la sospensione cautelare

11.14.1 Divieto di partecipare alle attività sportive durante il periodo di squalifica o di sospensione cautelare.

Nessun Atleta o altra Persona squalificata o soggetta a sospensione cautelare può partecipare a qualsiasi titolo, per tutto il periodo di squalifica o di sospensione cautelare, ad una competizione o ad un'attività (con l'eccezione dei programmi di formazione antidoping e riabilitazione autorizzati da NADO Italia) che sia autorizzata o organizzata da un Firmatario del Codice WADA, da

un'organizzazione ad esso affiliata, da una società o altra organizzazione affiliata ad un'organizzazione affiliata a un Firmatario, oppure a competizioni autorizzate o organizzate da una lega professionistica o da una qualsiasi organizzazione di eventi sportivi a livello nazionale o internazionale, o qualsiasi attività sportiva agonistica di alto livello o di livello nazionale finanziata da un ente governativo.

Un Atleta o altra Persona che sconti un periodo di squalifica maggiore di quattro anni può partecipare da Atleta, dopo aver osservato i quattro anni di squalifica, ad eventi sportivi locali non sanzionabili o comunque che non si svolgano sotto l'egida o la giurisdizione di un Firmatario del Codice WADA o un membro di un Firmatario, ma solo se l'evento sportivo locale è ad un livello che non può consentire all'Atleta di qualificarsi direttamente o indirettamente (né di accumulare punti) per competere nel campionato nazionale o in un evento internazionale e se l'Atleta o altra Persona non abbiano un ruolo che coinvolga Persone Protette.

L'Atleta o altra Persona che sconti un periodo di squalifica dovrà comunque rimanere a disposizione per eventuali controlli antidoping e per soddisfare richieste di informazioni circa la propria reperibilità da parte di NADO Italia.

11.14.2 Ritorno agli allenamenti

In deroga all'articolo 11.14.1, un Atleta ha la facoltà di tornare ad allenarsi con la squadra ovvero di utilizzare gli impianti di una società o di altra organizzazione affiliata ad un firmatario del Codice WADA durante il periodo minore tra i seguenti: (1) gli ultimi 2 (due) mesi del periodo di squalifica dell'Atleta, ovvero (2) l'ultimo quarto del periodo di squalifica imposto.

11.14.3 Violazione del divieto di partecipazione durante una squalifica o un periodo di sospensione cautelare

Qualora l'Atleta o altra Persona squalificata violi il divieto di partecipazione di cui all'art. 11.14.1, i risultati ottenuti a seguito di tale partecipazione saranno invalidati e un nuovo periodo di squalifica di pari durata a quello originariamente comminato sarà aggiunto a partire dal termine del periodo di squalifica originario. Il nuovo periodo di squalifica, inclusa una nota di biasimo e nessun periodo di squalifica, può essere ridotto sulla base del grado di colpa dell'Atleta o di altra Persona e delle altre circostanze del caso. Sarà NADO Italia a determinare se l'Atleta o altra Persona abbia o meno violato il divieto di partecipazione e se sia appropriata una riduzione. È possibile ricorrere in appello avverso tale decisione ai sensi dell'articolo 13 del Codice WADA.

Qualora un Atleta o altra Persona violi il divieto di partecipare a competizioni durante il periodo di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 11.14.1, non

riceverà alcuna detrazione da un eventuale periodo di squalifica irrogato in via definitiva e i risultati ottenuti a seguito di tale partecipazione saranno invalidati.

Qualora il Personale di supporto dell'Atleta o altra Persona assista un soggetto nel contravvenire al divieto di partecipazione a competizioni durante il periodo di squalifica o di sospensione cautelare, NADO Italia dovrà procedere all'erogazione di sanzioni per violazione dell'articolo 2.9 relativamente a tale assistenza.

11.14.4 Annullamento dei finanziamenti sportivi durante la squalifica

Per le violazioni della normativa antidoping che non prevedano una riduzione della sanzione ai sensi degli articoli 11.5 e 11.6, i finanziamenti sportivi, in tutto o in parte, e le altre forme di sostegno correlate allo sport di cui abbia beneficiato tale Persona, verranno trattenuti da NADO Italia, dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dal Governo.

11.15 Pubblicazione automatica delle sanzioni

Una parte obbligatoria di ciascuna sanzione include la sua automatica pubblicazione, così come previsto dall'articolo 14.3 del Codice WADA.

ARTICOLO 12 CONSEGUENZE PER LE SQUADRE

12.1 Controlli antidoping negli Sport di Squadra

Nel caso in cui, a più di un (1) membro di una squadra di uno Sport di squadra sia stata notificata una violazione della normativa antidoping in relazione ad un evento sportivo, l'Organizzazione che ha giurisdizione sull'Evento dovrà svolgere sulla squadra controlli antidoping mirati durante l'Evento stesso.

12.2 Conseguenze per gli Sport di squadra

Se più di due (2) membri di una squadra in uno sport di squadra hanno commesso una violazione della normativa antidoping nel corso di un Evento, l'Organizzazione che ha giurisdizione sull'Evento dovrà comminare alla squadra una sanzione adeguata (ad es. perdita di punti, squalifica da una competizione o da un Evento, o altra sanzione) in aggiunta alle eventuali sanzioni inflitte al/ai singolo/i Atleta/i che ha/hanno commesso la violazione della normativa antidoping.

12.3 L'Organizzazione che ha giurisdizione sull'Evento può fissare sanzioni più severe per gli sport di squadra

L'Organizzazione che ha giurisdizione sull'Evento può stabilire, solo limitatamente all'Evento, norme che prevedano per gli Sport di squadra sanzioni più severe rispetto a quelle previste all'articolo 12.2.

ARTICOLO 13 SANZIONI PER ALTRE VIOLAZIONI DEL CODICE SPORTIVO ANTIDOPING

13.1 Relativamente alla violazione di cui all'articolo 3.1, il periodo di squalifica e/o inibizione va da un minimo di una nota di biasimo a un massimo di sei (6) mesi di squalifica. In caso di recidiva il periodo di squalifica e/o inibizione sarà aumentato proporzionalmente fino ad un massimo di due (2) anni.

13.2 Per la violazione di cui all'articolo 3.2, il periodo di squalifica e/o inibizione va da un minimo di una nota di biasimo a un massimo di sei (6) mesi di squalifica. In caso di recidiva il periodo di squalifica e/o inibizione sarà aumentato proporzionalmente fino ad un massimo di un (1) anno.

ARTICOLO 14 SANZIONI PER SOGGETTI NON TESSERATI O CHE SI SONO RITIRATI DALL'ATTIVITÀ SPORTIVA

14.1 Per le violazioni delle NSA commesse da soggetti non tesserati per l'ordinamento sportivo italiano, si applicano le sanzioni dell'inibizione a tesserarsi e/o a rivestire in futuro cariche o incarichi presso il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o gli Enti di Promozione Sportiva, ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli Atleti ed al personale addetto, a prendere parte alle manifestazioni o ad eventi sportivi che si svolgono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi, per tutta la durata del periodo di squalifica corrispondente alla violazione commessa.

14.2 Le sanzioni per le violazioni di cui ai precedenti articoli possono cumularsi con le sanzioni previste dalla WADA, nonché con quelle economiche di cui all'articolo 16.

Se un Atleta o altra Persona si ritira dalle competizioni sportive mentre è in corso la procedura di gestione dei risultati presso NADO Italia, quest'ultima mantiene la giurisdizione sulla gestione del risultato. Se un Atleta o altra Persona si ritira prima dell'inizio della procedura di gestione del risultato e, al momento della violazione della norma antidoping, NADO Italia ha la responsabilità della gestione del risultato, NADO Italia mantiene l'autorità a condurre la gestione del risultato rispetto alla predetta violazione della normativa antidoping.

ARTICOLO 15 SANZIONI DI NADO ITALIA NEI CONFRONTI DI ALTRI ORGANISMI SPORTIVI

Qualora NADO Italia venga a conoscenza che una Federazione Sportiva Nazionale o qualsiasi altro organismo sportivo nazionale sotto la sua giurisdizione non abbia rispettato, attuato, promosso e fatto osservare il CSA nell'ambito delle proprie competenze, NADO Italia può richiedere al CONI, a Sport e Salute S.p.A., al Governo italiano e/o alle Federazioni Internazionali di intraprendere le seguenti azioni disciplinari, oppure, se ne ha l'autorità, adottarle direttamente:

a) escludere tutti, o alcuni gruppi, membri dell'organizzazione o ente da futuri Eventi o da tutti gli Eventi sportivi che si svolgono in un determinato periodo;
b) sospendere parte o l'intero finanziamento o altro supporto finanziario e non finanziario all'organizzazione o ente;
c) obbligare tale organizzazione o ente a rimborsare a NADO Italia tutti i costi (compresi ma non limitati ai costi di laboratorio, di udienza e di viaggio) relativi a una violazione delle NSA commessa da un Atleta o da altra Persona affiliata a tale organizzazione o ente.

ARTICOLO 16 SANZIONI ECONOMICHE E ONERI PROCESSUALI

16.1 Con la decisione che definisce il procedimento, oltre ad irrogare le sanzioni individuali di cui al precedente articolo 11, il TNA può condannare la parte soccombente al pagamento di sanzioni economiche, nonché al rimborso delle spese ed oneri processuali secondo quanto stabilito nella Tabella economica visionabile sul sito internet (www.nadoitalia.it).

16.2 La sanzione economica costituisce pena accessoria alla sanzione della squalifica e, pertanto, non costituiscono valida motivazione per una riduzione della squalifica stessa o di qualsiasi altra sanzione teoricamente applicabile ai sensi del CSA.

16.3 Ai fini della determinazione dell'importo da irrogare, il TNA deve tenere conto nella decisione della gravità della violazione commessa, del grado di responsabilità accertato, dell'eventuale ipotesi di recidiva, nonché della condotta processuale tenuta.

16.4 La mancata corresponsione delle somme di cui al presente articolo, oltre che di quelle liquidate in favore di NADO Italia dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna e/o dal Tribunale Federale Svizzero, comporta il recupero coattivo delle somme dinanzi all'Autorità giudiziaria competente. NADO Italia può, a sua assoluta discrezione, stabilire un piano rateale per il pagamento delle eventuali somme in favore di NADO Italia, ai sensi del presente Codice.

16.5 Le FSN/DSA/EPS di appartenenza rispondono in solido con il tesserato per il mancato pagamento delle somme liquidate dal TNA, dal TAS e/o dal Tribunale Federale Svizzero.

ARTICOLO 17 MISURE DI CLEMENZA

I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti di coloro che si siano resi responsabili di violazione delle NSA.

ARTICOLO 18 GESTIONE DEI RISULTATI: APPELLI

18.1 Procedura di appello e decisioni impugnabili

Le norme che regolano gli appelli sono indicate nella PGR e nelle norme procedurali del TAS.

18.1.1 Ambito di riesame dell'appello

L'ambito di riesame dell'appello comprende tutte le questioni pertinenti alla vicenda e non è espressamente limitato alle questioni o all'ambito di scrutinio dinanzi all'organo di primo grado. Ciascuna parte del giudizio di appello può presentare prove, argomentazioni giuridiche e domande che non siano state sollevate nel procedimento di primo grado purché derivino dalla stessa azione o dagli stessi fatti o circostanze generali sollevati o affrontati nel corso del primo grado.

18.1.2 Il TAS non si basa sulle decisioni oggetto di appello

Nell'assumere la sua decisione, il TAS non deve tenere conto della valutazione dell'organo la cui decisione sia stata appellata.

18.1.3 La WADA non è tenuta ad esperire i gradi di giudizio nazionali

Nei casi in cui la WADA abbia diritto di presentare appello ai sensi dell'articolo 13 del Codice WADA e nessuna altra parte abbia impugnato la decisione finale del processo svolto da NADO Italia, la WADA può impugnare tale decisione direttamente al TAS senza dover prima esperire gli altri gradi di giudizio nazionali ove previsti.

18.2 Appelli avverso le decisioni riguardanti violazioni della normativa anti-doping, sanzioni, sospensioni cautelari, attuazione delle decisioni e ambito di competenza.

Una decisione che accerti la violazione della normativa antidoping, una decisione che imponga o non imponga sanzioni per una violazione della normativa antidoping, o una decisione che dichiari che la violazione della normativa antidoping non sia stata commessa; una decisione che dichiari l'improcedibilità rispetto ad una violazione della normativa antidoping (compresa, ad esempio, la prescrizione); una decisione della

WADA con la quale non venga concessa la deroga all'obbligo di preavviso di sei mesi per un Atleta ritirato dall'attività sportiva che voglia tornare a gareggiare ai sensi dell'articolo 6.6.1; la decisione della WADA di assegnare la Gestione dei risultati ai sensi dell'art. 7.1 del Codice WADA; la decisione di NADO Italia di non considerare un Esito Avverso o un Esito Atipico come violazione della normativa antidoping, ovvero la decisione di non procedere dopo aver svolto un'indagine ai sensi dell'ISRM; la decisione di imporre, o revocare, una sospensione cautelare a seguito di un'udienza preliminare; il mancato rispetto da parte di NADO Italia dell'art. 7.4 del Codice WADA; una decisione sul difetto di giurisdizione di NADO Italia circa l'accertamento di una presunta violazione della normativa antidoping o sulle sue sanzioni; la decisione di sospendere o meno sanzioni o di ristabilire o meno sanzioni ai sensi dell'art. 11.7.1; l'inosservanza degli articoli 7.1.4 e 7.1.5 del Codice WADA; l'inosservanza dell'art. 11.8.1; la decisione adottata ai sensi dell'art. 11.14.3; la decisione di NADO Italia di non attuare una decisione di un'altra Organizzazione Antidoping ai sensi dell'articolo 20; e una decisione adottata ai sensi dell'art. 27.3 del Codice WADA potranno essere appellate esclusivamente ai sensi del presente articolo 18.2.

Tali decisioni rimarranno in vigore anche durante l'appello, salvo diverse disposizioni dell'organismo d'appello.

18.2.1 Appelli che riguardano Atleti di livello internazionale ovvero Eventi sportivi internazionali

Nei casi derivanti dalla partecipazione ad un Evento sportivo internazionale ovvero nei casi che coinvolgano Atleti di livello internazionale, la decisione può essere impugnata esclusivamente dinanzi al TAS.

18.2.2 Appelli che coinvolgono altri Atleti o altre Persone

Nei casi in cui l'art. 18.2.1 non sia applicabile, la decisione può essere impugnata esclusivamente dinanzi al TAS, nel rispetto delle applicabili norme procedurali.

18.2.3 Soggetti legittimati ad appellare

18.2.3.1 Appelli che coinvolgono Atleti di livello internazionale o Eventi internazionali

Nei casi previsti dall'art. 18.2.1, le seguenti parti avranno diritto di ricorrere in appello al TAS: (a) l'Atleta o altra Persona soggetto della decisione appellata; (b) l'altra parte del giudizio nell'ambito del quale la decisione è stata resa; (c) la Federazione Internazionale di riferimento; (d) NADO Italia e l'Organizzazione nazionale antidoping del Paese di residenza della Persona o dei Paesi di cui sia cittadino o presso cui abbia una licenza, se diversi da NADO Italia; (e) il Comitato Olimpico Internazionale o Comitato Paralimpico Internazionale, a seconda dei casi, ove la decisione possa avere effetti sui Giochi

Olimpici o Paralimpici, comprese le decisioni che riguardino il diritto di partecipare ai Giochi Olimpici o Paralimpici; e (f) la WADA.

18.2.3.2 Appelli che coinvolgono altri Atleti o altre Persone

Nei casi di cui all'articolo 18.2.2, le seguenti parti avranno il diritto di ricorrere in appello dinanzi al TAS: (a) l'Atleta o altra Persona soggetto della decisione appellata; (b) la PNA; (c) la Federazione Internazionale di riferimento; (d) NADO Italia e l'Organizzazione nazionale antidoping del Paese di residenza della Persona o dei Paesi di cui sia cittadino o presso cui abbia una licenza, se diversi da NADO Italia; (e) il Comitato Olimpico Internazionale o Comitato Paralimpico Internazionale, a seconda dei casi, ove la decisione possa avere effetti sui Giochi Olimpici o Paralimpici, comprese le decisioni che riguardino il diritto di partecipare ai Giochi Olimpici o Paralimpici; e (f) la WADA.

18.2.3.3 Obbligo di notifica

Tutte le parti coinvolte nel procedimento di appello dinanzi al TAS devono assicurarsi che alla WADA e a tutte le altre parti con diritto di appello sia stato tempestivamente notificato l'atto di appello.

18.2.3.4 Appello avverso il provvedimento di sospensione cautelare

Ferma restando qualsiasi altra previsione contenuta nella PGR, l'unico soggetto legittimato a proporre appello contro un provvedimento di Sospensione cautelare è l'Atleta o altra Persona alla quale sia stata imposta detta sospensione cautelare.

18.2.3.5 Appello avverso le decisioni assunte ai sensi dell'articolo 15

Le decisioni di NADO Italia adottate ai sensi dell'art. 15 possono essere impugnate unicamente dinanzi al TAS dalla Federazione nazionale o da altro organismo.

18.2.4 Appelli incidentali e successivi appelli consentiti

Ai sensi del Codice WADA, sono consentiti appelli incidentali e successivi appelli da parte di qualsiasi convenuto nei casi deferiti dinanzi al TAS. Chiunque abbia il diritto di proporre appello ai sensi del presente articolo 18 deve proporre appello incidentale o un appello successivo al più tardi con il proprio atto di risposta.

18.3 Non tempestività della decisione resa dal Tribunale Nazionale Antidoping

Laddove in circostanze particolari il TNA non decida, entro un termine ragionevole stabilito dalla WADA, se sia stata o meno commessa una violazione della normativa antidoping, la WADA potrà proporre appello direttamente al TAS, come se il TNA avesse emesso una decisione che dichiari la non sussistenza di una violazione della normativa antidoping. Nel caso in cui il TAS stabilisca l'esistenza di una violazione della normativa antidoping e che pertanto la WADA abbia agito in modo ragionevole nell'appellare direttamente dinanzi al TAS, le spese di difesa sostenute dalla WADA saranno poste a carico di NADO Italia.

18.4 Appelli concernenti le TUE

Le decisioni inerenti alle TUE possono essere impugnate esclusivamente secondo quanto previsto dall'art. 5.4.6.1.

18.5 Termini per presentare appello

18.5.1 Appelli al TAS

Il termine per presentare appello dinanzi al TAS è di ventuno (21) giorni dalla data di ricezione della decisione da parte del soggetto appellante. In ogni caso, per quanto riguarda gli appelli presentati da un soggetto legittimato a proporre appello, ma che non è stato parte del procedimento che ha condotto alla decisione oggetto di gravame si applicherà quanto segue:

(a) entro quindici (15) giorni dalla notifica della decisione, tale parte/i avrà/avranno il diritto di richiedere a NADO Italia una copia dell'intero fascicolo del procedimento relativo alla decisione;

(b) se tale richiesta viene presentata entro quindici (15) giorni, la parte che effettua tale richiesta avrà ventuno (21) giorni dalla ricezione del fascicolo per presentare ricorso al TAS.

In ogni caso, il termine per la proposizione di un appello da parte della WADA sarà l'ultimo tra i seguenti termini:

(a) ventuno (21) giorni dopo l'ultimo giorno in cui ogni altra parte avente diritto ad impugnare avrebbe potuto presentare appello, oppure

(b) ventuno (21) giorni dopo la ricezione da parte della WADA del fascicolo completo relativo alla decisione.

ARTICOLO 19 RISERVATEZZA E COMUNICAZIONI

19.1 Informazioni relative a Esiti avversi, Esiti atipici e altre asserite violazioni della normativa antidoping

19.1.1 Notifica delle violazioni della normativa antidoping agli Atleti o ad altre Persone

La comunicazione agli Atleti o altre Persone circa asserite violazioni della normativa antidoping nei loro confronti avverrà ai sensi degli articoli 8 e 19.

Se in qualsiasi momento durante la Gestione dei risultati fino al deferimento, NADO Italia decida di non procedere, tale decisione dovrà essere notificata all'Atleta o altra Persona (a condizione che l'Atleta o altra Persona siano già stati informati della Gestione dei risultati in corso).

19.1.2 Notifica delle violazioni della normativa antidoping alle Organizzazioni nazionali antidoping, alle Federazioni internazionali e alla WADA

La comunicazione circa asserite violazioni della normativa antidoping all'Organizzazione nazionale antidoping dell'Atleta o di altra Persona, se diversa da NADO Italia, ovvero alla Federazione Internazionale e alla WADA avverrà ai sensi degli articoli 8 e 19, contestualmente alla comunicazione all'Atleta o altra Persona.

Se in qualsiasi momento durante la Gestione dei risultati fino al deferimento, NADO Italia decida di non procedere, tale decisione dovrà essere notificata (con motivazione) alle Organizzazioni antidoping aventi diritto di appellare ai sensi dell'art. 13.2.3 del Codice WADA.

19.1.3 Contenuto della notifica della violazione della normativa antidoping

La notifica di una violazione della normativa antidoping comprenderà: il nome dell'Atleta o di altra Persona, il Paese, lo sport e la disciplina, il livello agonistico dell'Atleta, la tipologia di controllo antidoping (In competizione o Fuori competizione), la data di raccolta del campione biologico, il risultato analitico comunicato dal Laboratorio e altre informazioni ai sensi dell'*International Standard* for *Results Management*.

In caso di violazioni della normativa antidoping diverse dall'articolo 2.1, nella notifica dovrà essere indicata altresì la norma violata e gli elementi su cui si fonda l'asserita violazione.

19.1.4 Aggiornamento sullo stato dei procedimenti

Ad eccezione delle indagini che non abbiano condotto alla notifica di una violazione della normativa antidoping ai sensi dell'articolo 19.1.1, l'Organizzazione nazionale antidoping dell'Atleta o altra Persona, se diversa da NADO Italia, la Federazione internazionale e la WADA saranno regolarmente aggiornate sullo stato e sui risultati di qualsiasi riesame o procedimento condotto ai sensi degli articoli 8, 9 o 18 e gli sarà fornita una tempestiva e motivata spiegazione per iscritto, ovvero la decisione che motivi la risoluzione della questione.

19.1.5 Riservatezza

Le organizzazioni destinatarie delle comunicazioni non divulgheranno le informazioni ad altri soggetti al di fuori delle Persone che ne abbiano necessità (compreso il personale addetto del Comitato Olimpico Nazionale competente, della Federazione Nazionale e di un Team in uno Sport di Squadra) fino a quando NADO Italia non abbia effettuato la divulgazione al pubblico ai sensi dell'art. 19.3.

19.1.6 Protezione delle informazioni riservate da parte di un dipendente o incaricato di NADO Italia

NADO Italia garantisce che le informazioni relative ad Esiti avversi, ad Esiti atipici e ad altre asserite violazioni della normativa antidoping restino riservate fino alla divulgazione al pubblico eseguita in conformità all'art. 19.3. NADO Italia si accerterà che i suoi dipendenti, collaboratori, incaricati, consulenti e Terzi delegati siano soggetti a un obbligo contrattuale di riservatezza e a procedure vincolanti volte ad accertare e sanzionare disciplinarmente atti di divulgazione impropri e/o non autorizzati di tali informazioni riservate.

19.2 Notifica della violazione della normativa antidoping o di violazioni inerenti alla squalifica o alla sospensione cautelare e richiesta dei fascicoli

19.2.1 Le decisioni relative a violazioni della normativa antidoping e le decisioni relative a violazioni del periodo di squalifica o della sospensione cautelare includono la motivazione completa della decisione, ivi comprese, se del caso, le ragioni per cui non è stata inflitta la sanzione nel massimo edittale previsto. Qualora la decisione non sia in inglese o francese, NADO Italia fornirà una sintesi della decisione e delle relative motivazioni in inglese o francese.

19.2.2 L'Organizzazione antidoping avente diritto di appellare una decisione ricevuta ai sensi dell'articolo 19.2.1 può, entro quindici (15) giorni dalla ricezione, richiedere copia del fascicolo completo del procedimento relativo alla decisione.

19.3 Divulgazione al pubblico

19.3.1 Dopo la notifica all'Atleta o ad altra Persona ai sensi dell'*International Standard for Results Management*, e alle Organizzazioni antidoping coinvolte ai sensi dell'articolo 19.1.2, NADO Italia potrà divulgare pubblicamente l'identità di qualsiasi Atleta o altra Persona alla quale sia stata notificata una potenziale violazione della normativa antidoping, la Sostanza vietata o il Metodo proibito, la natura della violazione in questione e se l'Atleta o altra Persona sia soggetto a una Sospensione cautelare**.**

19.3.2 Non oltre venti (20) giorni dopo che sia stata assunta una decisione d'appello ai sensi degli articoli 18.2.1 o 18.2.2, o che vi sia stata rinuncia all'appello o all'udienza, o che l'asserzione di una violazione della normativa antidoping non sia stata tempestivamente impugnata, o che la questione sia stata risolta ai sensi dell'articolo 11.8, o che un nuovo periodo di squalifica, o una nota di biasimo, sia stato imposto ai sensi dell'articolo 11.14.3, NADO Italia deve divulgare pubblicamente la risoluzione della vicenda, indicando anche sport, la norma antidoping violata, il nome dell'Atleta o altra Persona che abbia commesso la violazione, la Sostanza Vietata o il Metodo proibito (se del caso) e le sanzioni irrogate, fatta eccezione per le informazioni relative al riesame delle decisioni del CEFT e le decisioni relative a "mancata comunicazione" e/o "mancato controllo" – secondo i termini e le condizioni del "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari" (d. lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018), adottato da NADO Italia. NADO Italia deve, inoltre, rendere pubblici entro venti (20) giorni i dispositivi delle decisioni d'appello riguardanti le violazioni della normativa antidoping, secondo i termini e le condizioni del suddetto Regolamento**.**

19.3.3 Dopo che una violazione della normativa antidoping sia stata dichiarata con decisione d'appello ai sensi dell'articolo 18.2.1 o 18.2.2 o che vi sia stata rinuncia all'appello, in occasione di un'udienza ai sensi dell'articolo 9 ovvero nel caso in cui vi sia stata rinuncia all'udienza, o la sussistenza di una violazione della normativa antidoping non sia stata altrimenti contestata in tempo, o la questione sia stata risolta ai sensi dell'articolo 11.8, NADO Italia potrà rendere pubblica tale determinazione o decisione e potrà commentare pubblicamente la questione.

19.3.4 In ogni caso in cui si accerti, a fronte di un dibattimento o del procedimento in grado di appello, che l'Atleta o altra Persona non abbia commesso una violazione della normativa antidoping, il fatto che la decisione sia stata impugnata potrà essere resa pubblica. Tuttavia, la decisione stessa e i fatti su cui la decisione si fonda non potranno essere resi pubblici se non con il consenso dell'Atleta o

dell'altra Persona soggetto della decisione. NADO Italia farà quanto ragionevolmente possibile per ottenere tale consenso e, in caso positivo, renderà pubblica la decisione nella sua interezza o in una forma rielaborata approvata dall'Atleta o da altra Persona.

19.3.5 La divulgazione sarà effettuata mediante pubblicazione delle informazioni richieste, in conformità alla normativa sopra citata, sul sito internet di NADO Italia e mantenendo la pubblicazione delle stesse fino a un (1) mese o per la durata del periodo di squalifica irrogato.

19.3.6 Salvo quanto previsto dagli articoli 19.3.1 e 19.3.3, nessuna Organizzazione antidoping, Federazione sportiva nazionale o Laboratorio accreditato dalla WADA, né alcun funzionario di tali organismi, commenteranno pubblicamente i fatti specifici riferiti ad un caso pendente (ad eccezione di una descrizione generica del processo e di elementi scientifici), salvo in risposta a commenti pubblici attribuiti all'Atleta, ad altra Persona, al loro entourage o ad altri loro rappresentanti, ovvero sulla base di informazioni fornite dagli stessi.

19.3.7 La divulgazione pubblica obbligatoria prevista all'articolo 19.3.2 non è necessaria quando l'Atleta o altra Persona che sia stata dichiarata colpevole di una violazione della normativa antidoping sia un minorenne, una Persona Protetta o un Atleta Ricreazionale. Qualsiasi divulgazione pubblica facoltativa relativa ad un caso inerente a un minorenne, una Persona Protetta o un Atleta Ricreazionale deve essere proporzionata ai fatti e alle circostanze del caso.

19.4 Rapporti statistici

NADO Italia, almeno con cadenza annuale, pubblica un rapporto statistico sulle proprie attività antidoping, fornendone copia alla WADA.

19.5 Protezione dei dati

19.5.1 NADO Italia può raccogliere, archiviare, elaborare o divulgare dati personali relativi agli Atleti e ad altre Persone, ove necessario e appropriato, per condurre le proprie attività antidoping ai sensi del Codice WADA, degli Standard internazionali (tra cui in particolare l'*International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information,* ISPPPI), il presente CSA, in conformità al d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, Regolamento UE n. 2016/679 e con decisioni, pareri e altre prescrizioni adottate dal Garante Italiano per la protezione dei dati personali.

19.5.2 Fatto salvo quanto sopra, NADO Italia dovrà:

(a) trattare i dati personali esclusivamente nel rispetto di un valido fondamento giuridico;

(b) comunicare a qualsiasi Soggetto o Persona soggetta al presente CSA, con modalità e forme di cui alle leggi applicabili e all' ISPPPI, che i loro dati personali possono essere trattati da NADO Italia e da altri Soggetti ai fini dell'attuazione del presente CSA;

(c) accertarsi che eventuali collaboratori terzi (compresi eventuali Terzi delegati) con cui NADO Italia condivida i dati personali di qualsiasi Soggetto o Persona siano soggetti a controlli tecnici e contrattuali appropriati per proteggere la riservatezza e la privacy di tali informazioni.

ARTICOLO 20 ATTUAZIONE DELLE DECISIONI

20.1 Riconoscimento automatico e vincolante delle decisioni da parte delle Organizzazioni antidoping firmatarie del Codice WADA

20.1.1 Una decisione inerente ad una violazione della normativa antidoping adottata da un'Organizzazione antidoping firmataria del Codice WADA, da un organismo di appello (art. 13.2.2 del Codice WADA) o dal TAS sarà automaticamente vincolante, dopo la notifica alle parti del procedimento, non solo per queste ultime ma anche nei confronti di NADO Italia e di qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale, nonché di ogni Firmatario del Codice WADA, in ogni sport, con gli effetti di seguito descritti.

20.1.1.1 La decisione resa da uno degli organismi sopraindicati con la quale viene irrogata una sospensione cautelare (dopo un'udienza preliminare o dopo che l'Atleta o altra Persona abbiano accettato la sospensione cautelare o abbiano rinunciato all'udienza preliminare, alla procedura accelerata o all'appello abbreviato ai sensi dell'art. 7.4.3 del Codice WADA) vieta automaticamente all'Atleta o all'altra Persona di partecipare (come descritto all'art. 10.14.1 del Codice WADA) a tutti gli sport sotto l'egida di ogni Firmatario del Codice WADA durante il periodo della sospensione cautelare.

20.1.1.2 La decisione resa da uno degli organismi sopraindicati che imponga un periodo di Squalifica (a seguito di dibattimento o a seguito della rinuncia allo stesso) vieta automaticamente all'Atleta o ad altra Persona di partecipare (ai sensi dell'art. 10.14.1 del Codice WADA) a tutti gli sport sotto l'egida di ogni Firmatario del Codice WADA per il periodo di squalifica.

20.1.1.3 La decisione resa da parte di uno degli organismi sopraindicati che accerti una violazione della normativa antidoping vincola automaticamente tutti i Firmatari del Codice WADA.

20.1.1.4 La decisione resa da parte degli organismi sopraindicati con la quale vengano annullati i risultati ai sensi dell'art. 10.10 del Codice WADA per un determinato periodo automaticamente annulla tutti i risultati agonistici ottenuti sotto l'egida di ogni Firmatario del Codice durante il periodo in questione.

20.1.2 Senza che sia necessaria alcuna ulteriore attività, NADO Italia e qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale riconosceranno e attueranno una decisione e i suoi effetti ai sensi dell'art. 20.1.1 dal momento in cui NADO Italia riceverà l'effettiva notifica della decisione ovvero dalla data in cui la decisione è inserita in ADAMS, a seconda di quale delle due alternative si verifichi per prima.

20.1.3 Senza che sia necessaria alcuna ulteriore attività, la decisione resa da un'Organizzazione antidoping, da un organismo di appello o dal TAS di sospendere o revocare sanzioni imposte sarà vincolante per NADO Italia e qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale dal momento in cui NADO Italia riceverà l'effettiva comunicazione della decisione ovvero dalla data in cui la decisione è inserita in ADAMS, a seconda di quale delle due alternative si verifichi per prima.

20.1.4 Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 20.1.1, una decisione riguardante una violazione della normativa antidoping da parte di un MEO effettuata in una procedura accelerata durante un Evento sportivo non sarà vincolante per NADO Italia o per le Federazioni Sportive Nazionali, a meno che le norme di un MEO non offrano all'Atleta o altra Persona l'opportunità di presentare appello secondo procedure ordinarie.

ARTICOLO 21 PRESCRIZIONE

Non può essere avviato alcun procedimento per violazione della normativa antidoping nei confronti di un Atleta o altra Persona, a meno che non sia stata notificata la violazione della normativa antidoping, o sia stata ragionevolmente tentata la notifica, entro dieci (10) anni dalla data in cui si asserisce che la violazione si sia verificata.

ARTICOLO 22 EDUCAZIONE E FORMAZIONE ANTIDOPING

NADO Italia, attraverso il Comitato per l'Educazione, la Formazione Antidoping, e la Ricerca (CEFAR), pianifica, implementa, valuta e promuove l'Educazione, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 18.2 del Codice WADA e dall'*International Standard for Education* (ISE).

Il CEFAR predispone e attua programmi di informazione e formazione finalizzati alla difesa dello spirito dello sport e alla tutela della salute degli Atleti, nell'ottica di prevenire l'uso intenzionale o non intenzionale di sostanze vietate, metodi o pratiche proibiti.
Tali programmi, sempre corredati da informazioni accurate e aggiornate in materia di lotta al doping, sono rivolti agli Atleti, in particolar modo a quelli più giovani, per i quali verranno sviluppate tematiche di approfondimento sulla formazione antidoping anche nei corsi scolastici.
Gli approfondimenti saranno altresì dedicati alle famiglie, ai dirigenti sportivi, agli allenatori, al personale medico e alle agenzie di comunicazione.
Le attività saranno dirette allo sviluppo dei valori del singolo Atleta, così da favorire un incremento della sua autonoma capacità decisionale, fondata sul principio del comportamento eticamente adeguato.
Il CEFAR promuove, inoltre, progetti di ricerca nel rispetto delle pratiche etiche riconosciute a livello nazionale e internazionale, anche in collaborazione con la WADA.

ARTICOLO 23 INTERPRETAZIONE DEL CODICE

23.1 Il testo ufficiale del Codice WADA è tenuto a cura della WADA ed è pubblicato in inglese e francese. In caso di conflitti tra la versione inglese e quella francese, prevarrà la versione inglese.

23.2 I commenti alle diverse disposizioni del Codice WADA saranno utilizzati ai fini dell'interpretazione del Codice stesso.

23.3 Il Codice WADA deve essere interpretato come un testo indipendente e autonomo e non sulla base delle leggi o degli statuti vigenti dei Firmatari o dei Governi.

23.4 I titoli impiegati per le sezioni e gli articoli del Codice WADA non sono parte sostanziale del Codice WADA e non influenzano in alcun modo il significato delle disposizioni cui si riferiscono.

23.5 Laddove sia utilizzato il termine "giorni" nel Codice WADA o in uno degli Standard Internazionali, si fa riferimento ai giorni solari, salvo altrimenti specificato.

23.6 Il Codice WADA non si applica retroattivamente alle questioni pendenti prima della data in cui il Codice stesso sia stato adottato da un Firmatario del Codice e recepito nelle sue norme. Tuttavia, le violazioni della normativa antidoping commesse prima del recepimento del Codice WADA continueranno a essere considerate "Prime violazioni" o "Seconde violazioni" ai fini della determinazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 10 del Codice WADA.

23.7 Lo scopo, l'ambito e l'organizzazione del programma mondiale antidoping, nonché il Codice WADA, l'Appendice 1 e le Definizioni devono considerarsi parte integrante del Codice stesso.

ARTICOLO 24 DISPOSIZIONI FINALI

24.1 Laddove sia utilizzato il termine "giorni" nel presente CSA, si intenderanno i giorni solari, salvo ove diversamente specificato.

24.2 Il presente CSA deve essere interpretato come un testo indipendente e autonomo e non con riferimento a leggi o regolamenti vigenti.

24.3 Il presente CSA è stato adottato ai sensi delle disposizioni applicabili del Codice WADA e degli Standard Internazionali e deve essere interpretato in modo coerente con le applicabili disposizioni del Codice WADA e degli Standard Internazionali. Il Codice WADA e gli Standard Internazionali costituiscono parte integrante delle NSA e prevalgono in caso di conflitto.

24.4 L'Introduzione e l'Appendice 1 devono considerarsi parte integrante del presente CSA.

24.5 I commenti alle varie disposizioni del Codice WADA sono incorporati mediante riferimento nel CSA e saranno considerati come se fossero qui integralmente riportati ai fini interpretativi.

24.6 Il CSA è in vigore dal 23 novembre 2026 ("data di entrata in vigore"). Esso abroga qualsiasi precedente versione delle Norme Sportive Antidoping di NADO Italia.

24.7 Il presente CSA non si applicherà retroattivamente a questioni pendenti prima della data di entrata in vigore. Tuttavia:

24.7.1 Le violazioni della normativa antidoping commesse prima della data di entrata in vigore sono considerate "prime violazioni" o "seconde violazioni" ai fini della determinazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 11 per le violazioni avvenute dopo la data di entrata in vigore.

24.7.2 Ogni procedimento inerente ad una violazione della normativa antidoping pendente alla data di entrata in vigore e ogni procedimento inerente ad una violazione della normativa antidoping avviato dopo la data di entrata in vigore, basato su una violazione della normativa antidoping commessa prima della data di entrata in vigore, sarà disciplinato dalla normativa in vigore al momento in cui si è verificata la presunta violazione, e non dalle disposizioni del presente CSA, salvo che l'organo giudicante ritenga il principio della "*lex mitior*" adeguatamente applicabile alle circostanze del caso specifico. A tal fine, i periodi già trascorsi nei quali si sono realizzate le precedenti violazioni, considerate ai fini dell'articolo 11.9.4, e la prescrizione di cui all'articolo 21 sono regole procedurali, non sostanziali, e dovrebbero essere applicate retroattivamente insieme a tutte le altre

regole procedurali del presente CSA (fermo restando, tuttavia, che l'articolo 21 sarà applicato retroattivamente solo se il periodo di prescrizione non sia già scaduto alla data di entrata in vigore).

24.7.3 Ogni inadempienza inerente all'articolo 2.4 (sia che si tratti di una "mancata comunicazione" o di un "mancato controllo", come definiti dall'ISRM, commessa prima della data di entrata in vigore sarà processata e potrà essere valutata, prima della scadenza, ai sensi dell'ISRM, ma non sarà comunque considerata dopo dodici (12) mesi dal suo verificarsi.

24.7.4 Per i casi in cui sia stata resa una decisione definitiva che abbia accertato una violazione della normativa antidoping prima della data di entrata in vigore , ma l'Atleta o altra Persona stia ancora scontando il periodo di Squalifica alla data di entrata in vigore, l'Atleta o altra Persona potranno richiedere a NADO Italia o ad altra Organizzazione antidoping che abbia avuto la responsabilità della Gestione dei risultati di considerare una riduzione del periodo di Squalifica alla luce del CSA. La domanda deve essere presentata prima della scadenza del periodo di squalifica. La relativa decisione può essere appellata ai sensi dell'articolo 18.2. Le disposizioni del CSA non trovano applicazione nei casi in cui sia stata pronunciata una decisione definitiva di accertamento di violazione della normativa antidoping e sia decorso il termine di squalifica.

24.7.5 Ai fini della determinazione del periodo di squalifica da irrogare per una seconda violazione ai sensi dell'articolo 11.9.1, laddove la sanzione per la prima violazione sia stata determinata in base alle norme vigenti prima della data di entrata in vigore, sarà valutato il periodo di squalifica che sarebbe stato irrogato per tale prima violazione qualora il presente CSA fosse stato applicabile

24.7.6 Le modifiche alla Lista WADA e ai documenti tecnici relativi a sostanze o a metodi proibiti inclusi nella Lista stessa non saranno applicate retroattivamente, salvo specifiche previsioni contrarie. Tuttavia, in via eccezionale, nell'eventualità in cui una sostanza o un metodo proibiti vengano rimossi dalla Lista WADA, un Atleta o altra Persona che attualmente stia scontando un periodo di Squalifica a causa del precedente divieto di assumere quella sostanza o di impiegare quel metodo potrà richiedere a NADO Italia o ad altra Organizzazione antidoping avente responsabilità della Gestione dei risultati di considerare una riduzione del periodo di Squalifica alla luce della rimozione della sostanza o del metodo dalla Lista WADA.

APPENDICE 1 DEFINIZIONI

Accordo riservato non producibile: ai fini degli articoli 11.7.1.1 e 11.8. 2, un accordo scritto tra un'Organizzazione Antidoping e un Atleta o altra Persona che consente all'Atleta o altra Persona di fornire informazioni all'Organizzazione Antidoping relative ad una specifica questione e con riferimento ad un lasso temporale determinato, con l'intesa che, se non viene formalizzato un accordo di assistenza sostanziale o un accordo di risoluzione del caso, le predette informazioni fornite dall'Atleta o altra Persona non possono essere utilizzate dall'Organizzazione Antidoping contro l'Atleta o altra Persona in qualsiasi procedimento di gestione dei risultati ai sensi del Codice WADA; allo stesso modo le informazioni fornite dall'Organizzazione Antidoping non possono essere utilizzate dall'Atleta o altra Persona contro l'Organizzazione Antidoping stessa nell'ambito di un qualsiasi procedimento di gestione dei risultati ai sensi del Codice WADA. Tale accordo non preclude all'Organizzazione Antidoping, all'Atleta o ad altra Persona l'utilizzo delle informazioni o delle prove provenienti da qualsiasi fonte e raccolte in un arco temporale diverso rispetto a quello a cui si riferisce l'accordo riservato non producibile.

ADAMS: *Anti-Doping Administration and Management System* – sistema di amministrazione e gestione antidoping – è una piattaforma digitale per la raccolta, gestione, condivisione di dati, ideata a supporto dei soggetti interessati e della WADA, conformemente alla normativa in materia di protezione e trattamento dei dati.

Assenza di colpa o negligenza significativa: l'Atleta o altra Persona che dimostri che qualsiasi Colpa o Negligenza, considerate le circostanze del caso specifico e tenendo conto dei criteri per affermare l'assenza di colpa o negligenza, non era significativa in relazione alla violazione della normativa antidoping. Tranne nel caso in cui si tratti di una Persona Protetta o di un Atleta ricreazionale, per qualsiasi violazione dell'articolo 2.1, l'Atleta deve anche dimostrare come la sostanza proibita sia penetrata nel proprio organismo.

Assenza di colpa o negligenza: l'Atleta o altra Persona che dimostri di non sapere o sospettare, e che non avrebbe potuto ragionevolmente sapere o sospettare, anche con l'esercizio della massima cautela, di aver usato o di essersi fatto somministrare una sostanza proibita o un metodo proibito o di aver altrimenti violato la normativa antidoping. Tranne nel caso in cui si tratti di una Persona Protetta o di un Atleta Ricreazionale, per qualsiasi violazione dell'articolo 2.1, l'Atleta deve anche dimostrare come la Sostanza Proibita sia penetrata nel proprio organismo.

Assistenza sostanziale: ai sensi dell'articolo 11.7.1, una Persona che fornisce assistenza sostanziale deve: (1) fornire mediante una dichiarazione sottoscritta ovvero mediante un'intervista registrata tutte le informazioni di cui è in possesso in relazione a violazioni della normativa antidoping o ad altri procedimenti descritti nell'articolo 11.7.1.1, e (2) collaborare attivamente all'indagine e al giudizio afferenti a tali informazioni, compresa, ad esempio, la deposizione in un'udienza se richiesto da un'Organizzazione antidoping o da un Organo giudicante. Inoltre, le informazioni fornite devono essere verosimili e devono costituire una componente fondamentale di qualsiasi caso o procedimento che venga avviato o, se non viene avviato alcun caso o procedimento, devono aver fornito una prova sufficiente per poter avviare un caso o un procedimento.

Atleta di livello internazionale: gli Atleti che competono nel proprio sport a livello internazionale, secondo la definizione della Federazione internazionale di appartenenza, nel rispetto dello

Standard Internazionale per i Controlli e le Investigazioni (*International Standard for Testing and Investigations*).

Atleta di livello nazionale: un Atleta inserito nel registro RTP nazionale; Atleti inseriti nel Club Olimpico (che ricevono finanziamenti dal movimento sportivo); un Atleta che attualmente o negli ultimi sei (6) mesi ha rappresentato l'Italia a livello senior; un Atleta che è stato selezionato per rappresentare l'Italia in Eventi o Competizioni Internazionali, non classificati come Atleta di livello internazionale dalla Federazione Internazionale di riferimento.

Atleta ricreazionale: in Italia, l'Atleta ricreazionale è qualsiasi Persona che fa parte di un Ente di Promozione Sportiva, o qualsiasi Persona che partecipa a competizioni locali o gareggia in competizioni di livello inferiore negli Sport di Squadra. In ogni caso, non sono considerati Atleti ricreazionali coloro che, nei 5 (cinque) anni precedenti la violazione della normativa antidoping: (i) è stato un Atleta di livello internazionale (come definito da ogni Federazione Internazionale in linea con l'*International Standard for Testing and Investigations*) o Nazionale (come definito da NADO Italia o da altra Organizzazione Nazionale Antidoping in linea con l'*International Standard for Testing and Investigations*); (i) ha rappresentato l'Italia o qualsiasi altro Paese in un evento internazionale in una categoria *open*; (iii) o è stato incluso in RTP o in un altro pool tenuto da una Federazione Internazionale, da NADO Italia o da altra Organizzazione Nazionale Antidoping.

Atleta: qualsiasi Persona che compete in uno sport sotto l'egida della propria Federazione Internazionale e/o del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Attività antidoping: formazione e informazione antidoping, pianificazione della distribuzione dei controlli, manutenzione di un *Registered Testing Pool*, gestione dei passaporti biologici degli Atleti, effettuazione dei controlli, organizzazione delle analisi dei campioni biologici, raccolta di informazioni e conduzione di indagini, elaborazione di domande di esenzione a fini terapeutici, Gestione dei risultati, monitoraggio e osservanza della conformità delle Conseguenze imposte, e di tutte le altre attività relative all'antidoping che devono essere svolte da o per conto di un'Organizzazione Antidoping, come stabilito nel Codice e/o negli Standard Internazionali.

Campione/Specimen: qualsiasi materiale biologico raccolto in occasione del controllo antidoping.

Circostanze aggravanti: circostanze o azioni che coinvolgono un Atleta o altra Persona tali da giustificare l'imposizione di un periodo di squalifica superiore a quello previsto dalla sanzione standard. Tali circostanze e azioni includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l'Uso o il Possesso da parte dell'Atleta o altra Persona di più sostanze o metodi proibiti, in più occasioni o un'ulteriore violazione della normativa antidoping; il fatto che un soggetto possa trarre vantaggio dall'effetto dopante dovuto alla violazione della normativa antidoping oltre al periodo di squalifica teoricamente applicabile; la partecipazione di un Atleta o altra Persona in azioni ingannevoli o di ostacolo all'identificazione o al giudizio di una violazione della normativa antidoping; ovvero la manomissione durante la Gestione dei risultati o il dibattimento da parte dell'Atleta o altra Persona. A scanso di equivoci, gli esempi di circostanze e comportamenti descritti nella presente definizione non sono esclusivi e altre circostanze o comportamenti simili possono giustificare l'imposizione di un periodo di squalifica più lungo.

Codice Sportivo Antidoping (CSA): il Codice adottato da NADO Italia, in recepimento del Codice Mondiale Antidoping e degli Standard Internazionali.

Codice WADA: il Codice Mondiale Antidoping WADA.

Comitato Olimpico Nazionale: l'organizzazione nazionale riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico. Con il termine Comitato Olimpico Nazionale si intende anche la Confederazione Sportiva Nazionale in quei paesi in cui quest'ultima assume le normali responsabilità del Comitato Olimpico Nazionale in materia di lotta al doping. In Italia, il Comitato Olimpico Nazionale è il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

Competizione: una singola gara, partita, gioco o competizione sportiva individuale. Per esempio, una partita di basket o la finale dei 100 metri olimpici di atletica leggera. Per le corse a tappe e altre competizioni sportive in cui i premi sono assegnati su base giornaliera o su altre basi intermedie, la distinzione tra una competizione e un evento sarà stabilita dalle norme della Federazione Internazionale di riferimento.

Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping ("*Conseguenze*"-"*sanzioni*"): la violazione di una norma antidoping da parte di un Atleta o altra Persona può comportare una o più delle seguenti conseguenze: (a) *Invalidazione dei risultati* significa che i risultati dell'Atleta in una particolare Competizione o Evento sono invalidati, con tutte le conseguenze che ne derivano, compresa la perdita di eventuali medaglie, punti e premi; (b) *Squalifica/Inibizione* significa che l'Atleta o altra Persona è interdetta per un determinato periodo di tempo, a causa di una violazione della normativa antidoping, dalla partecipazione a qualsiasi Competizione o altra attività o finanziamento come previsto dall'articolo 11.14 del CSA; (c) *Sospensione Provvisoria* significa che l'Atleta o altra Persona è interdetta temporaneamente dalla partecipazione a qualsiasi Competizione o attività prima della decisione finale in un'udienza condotta ai sensi dell'articolo 9 del CSA; (d) *Conseguenze Finanziarie* significa una sanzione finanziaria imposta per una violazione delle regole antidoping o per recuperare i costi associati a una violazione della normativa antidoping; e (e) *Divulgazione Pubblica* significa la diffusione o distribuzione di informazioni al pubblico generale o a Persone oltre a quelle che hanno diritto a una notifica in anticipo in conformità all'articolo 8 del CSA. Le squadre negli sport di squadra possono anche essere soggette a conseguenze come previsto dall'articolo 12 del CSA.

Controlli mirati: selezione di atleti specifici per i test in base ai criteri stabiliti nell'*International Standard for Testing and Investigations.*

Controllo antidoping: comprende tutte le fasi e procedure dalla pianificazione della distribuzione dei controlli fino alla disposizione finale di qualsiasi appello e all'applicazione delle Conseguenze, comprese tutte le fasi e i processi intermedi, tra cui, ma non solo, i controlli, le indagini, la reperibilità dell'Atleta, le TUE, la raccolta e la gestione dei campioni biologici, le analisi di laboratorio, la gestione dei risultati e le indagini o i procedimenti relativi alle violazioni dell'articolo 11.14 del CSA (stato durante la squalifica o la sospensione provvisoria).

Convenzione UNESCO: la Convenzione internazionale contro il Doping nello Sport adottata nella 33a sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO il 19 ottobre 2005, che comprende tutti gli emendamenti adottati dagli Stati firmatari della Convenzione e dalla Conferenza delle Parti della Convenzione Internazionale contro il Doping nello Sport.

Colpa: la Colpa consiste in qualsiasi mancanza ai propri doveri ovvero della dovuta attenzione rispetto a una determinata situazione. Tra i fattori di cui tener conto nel valutare il grado di colpa di un Atleta o altra Persona figurano, ad esempio: l'esperienza, il fatto che si tratti o meno di una Persona protetta, la disabilità, il livello di rischio percepito dall'Atleta e il livello di attenzione e di indagine esercitato dall'Atleta in relazione a quello che avrebbe dovuto essere il livello di rischio percepito. Nel valutare il grado di colpa dell'Atleta o altra Persona, le circostanze prese in esame devono essere specifiche e pertinenti, onde spiegare il motivo che ha indotto l'Atleta o altra Persona ad allontanarsi dallo standard di comportamento previsto. Così, per esempio, il fatto che un Atleta perderebbe l'opportunità di guadagnare un'ingente somma di denaro durante il periodo di squalifica, o il fatto che ad un Atleta manchi un periodo breve al termine della propria carriera, o al termine del calendario di gare del proprio sport, non dovrebbero essere fattori rilevanti ai fini della riduzione del periodo di squalifica ai sensi degli articoli 11.6.1 o 11.6.2 del CSA.

Decreto Legislativo n. 196/2003: codice in materia di protezione dei dati personali.

Divulgazione al pubblico: si veda *Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping* ("*Conseguenze*"-"*sanzioni*").

Documento Tecnico per i Controlli e le Investigazioni (DT_CI): il documento adottato da NADO Italia che implementa l'*International Standard for Testing and Investigations*, pubblicato sul sito web di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

Documento Tecnico: un documento adottato e pubblicato dalla WADA periodicamente, contenente requisiti tecnici obbligatori in merito a specifici argomenti antidoping come descritti dai relativi standard internazionali.

Education/Formazione: il processo di apprendimento per infondere valori e sviluppare comportamenti che favoriscono e proteggono lo spirito dello sport e per prevenire il doping intenzionale e non intenzionale.

Esenzione a fini terapeutici (TUE): un'esenzione ai fini terapeutici permette ad un Atleta con una patologia di utilizzare una sostanza o un metodo proibiti, ma solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4.4 e all'*International Standard* for *Therapeutic Use Exemptions*.

Esito atipico da passaporto biologico: un report descritto come Esito Atipico da passaporto biologico come descritto negli Standard Internazionali di riferimento in vigore.

Esito atipico: un report di un laboratorio accreditato WADA o altro laboratorio approvato dalla WADA che richieda ulteriori indagini, come previsto nello Standard Internazionale dei laboratori o nei relativi Documenti Tecnici, prima della definizione di un Esito avverso.

Esito avverso derivante da passaporto biologico: rapporto identificato quale Esito avverso derivante da Passaporto Biologico dell'Atleta come descritto negli Standard Internazionali applicabili.

Esito avverso: Un rapporto di un laboratorio accreditato WADA o di un altro laboratorio approvato dalla WADA che, in conformità con lo Standard internazionale per i laboratori, rileva

in un campione la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o markers o conferma l'uso di un metodo proibito.

Evento internazionale: un Evento o una Competizione che si svolge sotto l'egida del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Paralimpico Internazionale, di una Federazione Internazionale, di un MEO o di altra organizzazione sportiva internazionale, ovvero un Evento o una Competizione rispetto alla quale le menzionate organizzazioni nominano i funzionari tecnici.

Evento nazionale: un evento sportivo o competizione che coinvolge Atleti di livello internazionale o nazionale e che non sia un evento internazionale.

Evento: una serie di competizioni individuali che si svolgono nello stesso periodo sotto l'egida di un unico organismo (ad esempio, i Giochi Olimpici, i Campionati del Mondo di una Federazione Internazionale, o i Giochi Panamericani).

Federazione Italiana di Medicina dello Sport (FMSI): unico ente nazionale riconosciuto quale membro della *International Sports Medicine Federation* (FIMS), riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale (IOC) e dalla *European Sports Medicine Federation* (EFSM) che assicura (i) l'esecuzione dei Controlli antidoping In competizione e Fuori competizione, per mezzo dei propri DCO/BCO, medici incaricati ella sessione di prelievo del campione biologico; (ii) La consegna dei campioni biologici presso il Laboratorio Antidoping di Roma accreditato WADA ovvero di altri Laboratori accreditati dalla WADA.

Federazione Sportiva Nazionale (FSN): un'entità nazionale o regionale in Italia che è membro di o è riconosciuta da una Federazione Internazionale come l'entità che regola lo sport della Federazione Internazionale in quella nazione o regione in Italia.

Firmatari: gli Enti che riconoscono il Codice WADA e si impegnano ad applicarlo, come previsto dall'articolo 23 del Codice WADA.

Fuori competizione: qualsiasi periodo che non è In competizione.

Gestione dei risultati: il processo che si realizza nell'arco temporale che va dalla notifica di cui all'articolo 5 dell'*International Standard for Results Management*, o in alcuni casi (ad esempio, esito atipico, passaporto biologico dell'atleta, mancata reperibilità), dalla pre-notifica come prevista dall'articolo 5 dell'*International Standard for Results Management*, passando per il deferimento, fino alla definizione del caso, compresa la fine del giudizio di primo grado o d'appello (se è stato presentato ricorso).

Gruppo registrato ai fini dei controlli (RTP): elenco di Atleti di alto livello, istituito separatamente a livello internazionale dalle Federazioni Internazionali e a livello nazionale dalle Organizzazioni Nazionali Antidoping, che sono sottoposti a controlli mirati, sia In Competizione che Fuori Competizione, nell'ambito della pianificazione della distribuzione dei controlli (TDP) di ciascuna Federazione Internazionale o Organizzazione Nazionale Antidoping e sono tenuti, pertanto, a fornire informazioni relative alla propria reperibilità ai sensi dell'articolo 5.5 del Codice WADA e dell'*International Standard for Testing and Investigations*. In Italia, il Gruppo

registrato ai fini dei controlli di NADO Italia è definito all'articolo 6.5 del Codice Sportivo Antidoping.

In competizione: il periodo di tempo che intercorre tra le ore 23:59 (11:59 p.m.) del giorno che precede una Competizione alla quale è prevista la partecipazione dell'Atleta e la fine di tale Competizione e della sessione di prelievo del campione biologico dell'Atleta correlata a tale Competizione. Tuttavia, la WADA ha la possibilità di approvare, per un particolare sport, una definizione alternativa, qualora la Federazione Internazionale di riferimento fornisca un'adeguata motivazione che giustifichi la necessità di prevedere una definizione differente per il proprio sport; ottenuta tale approvazione da parte della *WADA*, la definizione alternativa deve essere rispettata da tutti i MEO per lo sport di riferimento.

Indipendenza istituzionale: i collegi giudicanti in grado di appello devono essere del tutto istituzionalmente indipendenti dall'Organizzazione antidoping competente per la Gestione dei risultati. Pertanto, essi non possono essere gestiti, correlate o soggetti all'Organizzazione antidoping competente per la Gestione dei risultati.

Indipendenza operativa: ciò significa che (1) i membri del comitato esecutivo, dello staff, dei comitati, i consulenti e i dipendenti dell'Organizzazione Antidoping con responsabilità per la gestione dei risultati o degli Organismi collegati (ad es., federazione o confederazione), così come qualsiasi Persona coinvolta nell'indagine e nella fase pre-giudiziale non possono essere nominati come membri e/o collaboratori (nella misura in cui tale collaboratore è coinvolto nel processo decisionale e/o nella stesura di qualsiasi decisione) degli Organi giudicanti di tale Organizzazione Antidoping con responsabilità per la Gestione dei Risultati e (2) gli Organi giudicanti devono essere in grado di condurre il dibattimento e il processo decisionale senza interferenze da parte dell'Organizzazione Antidoping o di qualsiasi terza parte. L'obiettivo è quello di garantire che i componenti dell'Organo giudicante o le persone altrimenti coinvolte nella decisione dello stesso, non siano implicati nell'indagine o nelle decisioni inerenti al caso specifico.

Ispettori Investigativi Antidoping (IIA): Carabinieri del Comando Tutela della Salute (Nucleo Anti-Sofisticazione, NAS o CCTS) accreditati da NADO Italia e autorizzati a prendere parte alle attività antidoping insieme ai *Doping Control Officers/Blood Control Officers*, medici tesserati per la FMSI, addetti al prelievo dei campioni biologici, ai sensi del Protocollo d'Intesa stipulato in data 22 luglio 2022 tra NADO Italia e il Dipartimento per la Tutela della Salute dei Carabinieri.

Legge n. 376/2000: legge dello Stato italiano intitolata "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportiva e della lotta contro il doping".

Limite decisionale: il valore del risultato di una sostanza con un valore soglia in un campione biologico, al di sopra del quale viene riportato come Esito Avverso, come definito nello Standard Internazionale dei laboratori.

Lista delle sostanze e dei metodi proibiti (Lista WADA): la Lista che identifica le sostanze vietate e i metodi proibiti.

Livello minimo di segnalazione: la concentrazione stimata di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers(s) in un campione biologico, al di sotto della quale i laboratori accreditati *WADA* non devono rilevare un Esito avverso.

Luogo dell'Evento: i luoghi così definiti dall'organismo sotto l'egida del quale si svolge l'Evento.

Manomissione: comportamento intenzionale che altera l'esecuzione del controllo antidoping ma che non rientra nella definizione di Metodi Proibiti. La manomissione comprende, a titolo esemplificativo, l'offerta o l'accettazione di una tangente per eseguire o non eseguire un atto, impedire il prelievo di un campione biologico, influenzare o rendere impossibile l'analisi di un campione biologico, falsificare i documenti presentati ad un'Organizzazione Antidoping o ad un Comitato TUE o a un Organo giudicante, fornire falsa testimonianza, commettere qualsiasi altro atto fraudolento nei confronti dell'Organizzazione Antidoping o dell'Organo giudicante al fine di compromettere la gestione dei risultati o l'imposizione delle sanzioni, e qualsiasi altra simile interferenza intenzionale o tentativo di interferenza inerente a qualsiasi fase del controllo antidoping.

Marcatore (Marker): un composto, un gruppo di composti o una variabile biologica che indica l'Uso di una sostanza o di un metodo proibiti.

Metabolita: ogni sostanza prodotta a seguito di un processo di biotrasformazione.

Metodo proibito: qualsiasi metodo definito come tale nella Lista WADA.

Metodo specificato: si veda articolo 5.2.2.

Minorenne: una Persona che non abbia raggiunto il diciottesimo (18) anno di età.

Organizzatore di Maggiori Eventi (MEO): le associazioni continentali di Comitati Olimpici Nazionali o altre organizzazioni internazionali polisportive sotto la cui egida si svolgono eventi continentali, regionali o internazionali.

Organizzazione Antidoping: la WADA o un Firmatario che è responsabile dell'adozione della normativa per avviare, eseguire e far rispettare qualsiasi fase del processo del controllo antidoping. Sono compresi, ad esempio, il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, altre Organizzazioni di maggiori Eventi che effettuino controlli durante i propri eventi, le Federazioni Internazionali e le Organizzazioni Nazionali Antidoping.

Organizzazione nazionale antidoping: l'ente nazionale designato da ciascun paese, al quale viene riconosciuta la massima autorità e responsabilità in materia di adozione e applicazione della normativa antidoping, direzione del processo della raccolta dei campioni biologici, amministrazione degli esiti dei controlli, gestione dei risultati a livello nazionale. Se questa designazione non viene eseguita dalla o dalle autorità pubbliche competenti, l'ente sarà il Comitato Olimpico Nazionale del Paese o il suo designato. In Italia, l'Organizzazione Nazionale Antidoping è NADO Italia.

Organizzazione Regionale Antidoping: organismo regionale incaricato dai paesi affiliati di coordinare e gestire gli aspetti delegati dai rispettivi programmi antidoping nazionali, tra cui l'adozione e

l'attuazione della normativa antidoping, la pianificazione dei controlli e la raccolta dei campioni, la gestione dei risultati, la valutazione delle TUE, lo svolgimento dei dibattimenti e lo sviluppo dei programmi di educazione e formazione a livello regionale.

Parte Terza Delegata: qualsiasi Persona alla quale un'Organizzazione Antidoping deleghi qualsiasi aspetto di un controllo antidoping o dei programmi di formazione antidoping, incluse, ma non esclusivamente, terze parti o altre Organizzazioni antidoping che svolgono servizi di raccolta del campione biologico o di controllo antidoping, ovvero soggetti che effettuino tale servizio su base contrattuale che effettuino i controlli antidoping per l'Organizzazione antidoping (ad es., funzionari non dipendenti del controllo antidoping o *chaperones*). Tale definizione non include il TAS.

Partecipante: qualsiasi Atleta o personale di supporto dell'Atleta.

Passaporto biologico dell'Atleta: il programma e i metodi di raccolta e raggruppamento dei dati come descritto nell'ISTI e nell'ISL.

Periodo dell'Evento: il periodo di tempo che intercorre tra l'inizio e la fine di un Evento, secondo quando stabilito dall'organismo sotto l'egida del quale si svolge l'Evento stesso.

Persona Protetta: un Atleta o altra Persona fisica che al momento della violazione della normativa antidoping: (i) non ha raggiunto l'età di 16 (sedici) anni; (ii) non ha raggiunto l'età di 18 (diciotto) anni e non è incluso in alcun gruppo registrato ai fini dei controlli e non ha mai gareggiato in alcun evento internazionale in una categoria open; o (iii) per ragioni diverse dall'età è stato ritenuto privo di capacità giuridica ai sensi della legislazione nazionale applicabile.

Persona: persona fisica, organizzazione o altro soggetto.

Personale di supporto dell'Atleta: qualsiasi allenatore, preparatore, manager, agente, team staff, funzionario, medico, personale paramedico, genitore o qualsiasi altra Persona che lavori, abbia rapporto o assista un Atleta che partecipa o si prepara per partecipare ad una competizione sportive agonistica.

Possesso: il possesso effettivo o presunto (accertato solo se la Persona ha il controllo esclusivo sulla sostanza vietata/sul metodo proibito o sui locali in cui la sostanza vietata/il metodo proibito è stata/o rinvenuta/o); qualora la Persona non abbia il controllo esclusivo sulla sostanza vietata o sul metodo proibito o sui locali in cui la sostanza o il metodo proibiti sia stata/o rinvenuta/o, il possesso presunto sussiste solo se la Persona era a conoscenza della presenza della sostanza vietata/del metodo proibito ed intendeva esercitare il proprio controllo sulla stessa/sullo stesso. Non vi sarà tuttavia alcuna violazione della normativa antidoping basata esclusivamente sul possesso se, prima di ricevere la notifica della violazione della normativa antidoping, la Persona abbia dimostrato concretamente di non avere alcuna intenzione di esercitare il possesso o di avervi rinunciato mediante dichiarazione scritta da rendere all'Organizzazione antidoping. Nonostante quanto sopra, l'acquisto (realizzato anche attraverso modalità elettroniche o di altra natura) di una sostanza vietata/metodo proibito costituisce possesso da parte della Persona che effettua l'acquisto.

Procedura di gestione dei risultati (PGR): il documento adottato da NADO Italia che implementa l'ISRM, disciplinando la procedura di gestione dei risultati dal momento della revisione e notifica di una potenziale violazione della normativa antidoping fino all'appello. La PGR è pubblicata sul sito di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

Procedura per la presentazione della domanda di esenzione ai fini terapeutici: la procedura adottata da NADO Italia per la presentazione delle domande di TUE, pubblicata sul sito web di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

Prodotto contaminato: un prodotto che contiene una sostanza proibita non indicata nell'etichettatura esposta sul prodotto o non dichiarata tra le informazioni fornite se acquisito tramite una ricerca da Internet.

Programma Osservatori Indipendenti: un gruppo di osservatori e/o *auditors*, sotto la supervisione della *WADA*, che osserva e fornisce supporto rispetto alle procedure relative al controllo antidoping prima o durante determinati Eventi e riferisce le proprie osservazioni rilevanti ai fini del *WADA's compliance monitoring program*.

Responsabilità oggettiva: la norma che prevede che, ai sensi degli articoli 2.1 e 2.2, non è necessario che l'Organizzazione antidoping dimostri il dolo, la colpa, la negligenza o l'uso consapevole da parte dell'Atleta per affermare la sussistenza di una violazione della normativa antidoping.

Sanzioni Economiche: si rimanda alla definizione di *Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping ("Conseguenze"-"sanzioni")*.

Somministrazione: fornire, supervisionare, facilitare, o altrimenti partecipare all'Uso o al Tentativo di Uso da parte di altra Persona di una Sostanza o Metodo proibiti. Tuttavia, questa definizione non include le azioni in buona fede del personale medico che ricorre ad una sostanza o ad un metodo proibiti a puro scopo terapeutico legalmente riconosciuto o per altri validi motivi ricorre a sostanze che non sono proibite Fuori competizione a meno che le circostanze nel loro complesso non dimostrino che tali sostanze proibite non siano destinate a puro scopo terapeutico legalmente riconosciuto o siano destinate a migliorare le prestazioni sportive.

Sospensione cautelare: si veda *Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping ("Conseguenze"-"sanzioni")*.

Sostanza d'abuso: si veda l'articolo 5.2.3.

Sostanza proibita: qualsiasi sostanza, o classe di sostanze, definita come tale nella Lista WADA.

Sostanza specificata: si veda l'articolo 5.2.2.

Sport di squadra: qualsiasi disciplina sportiva in cui è consentito sostituire i giocatori nel corso della competizione.

Sport individuali: ogni sport che non rientri tra gli Sport di Squadra.

Squalifica: si rimanda alla definizione di *Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping* ("*Conseguenze*"-"*sanzioni*").

Squalifica: vedi *Conseguenze* sopra.

Standard Internazionale (International Standard): documento tecnico, di supporto al Codice WADA, adottato dalla *WADA*. Il rispetto delle prescrizioni di uno Standard Internazionale (rispetto agli altri standard, pratiche o procedure alternative) è sufficiente per concludere che quanto prescritto dallo Standard sia stato eseguito correttamente. Lo Standard Internazionale include ogni documento tecnico adottato ai sensi dello Standard Internazionale.

TAS: il Tribunale Arbitrale dello Sport.

Tentativo: comportamento intenzionale che costituisce un atto sostanziale nel corso di una condotta pianificata per culminare nella realizzazione di una violazione della normativa antidoping. A condizione, tuttavia, che non vi sia alcuna violazione delle norme antidoping basata unicamente sul tentativo di commettere una violazione se la Persona rinuncia al tentativo prima che venga scoperto da una terza parte non coinvolta nel tentativo stesso.

Testing: le fasi del procedimento relativo al controllo antidoping che includono il Piano di distribuzione dei controlli, la raccolta, la gestione e il trasporto del campione biologico al Laboratorio.

Traffico: vendere, fornire, trasportare, inviare, consegnare o distribuire a terzi (ovvero possedere a tale scopo) una sostanza proibita o un metodo proibito (fisicamente ovvero tramite qualsiasi mezzo elettronico o di altra natura) da parte di un Atleta, del Personale di Supporto dell'Atleta o di qualsiasi altra Persona soggetta alla giurisdizione di un'Organizzazione Antidoping o di qualsiasi terza parte; questa definizione, tuttavia, non includerà le azioni compiute in buona fede dal personale medico relativamente ad una sostanza proibita utilizzata per scopi terapeutici legittimi e legali o altra giustificazione accettabile, e non dovrà includere le azioni relative alle sostanze vietate che non sono proibite nei controlli Fuori Competizione, a meno che le circostanze nel loro complesso non dimostrino che tali sostanze proibite non vengano utilizzate per scopi terapeutici legittimi e legali o siano destinate a migliorare le prestazioni sportive.

Udienza preliminare: ai sensi dell'articolo 8.4, un'udienza abbreviata accelerata che ha luogo prima di un'udienza ai sensi dell'articolo 3.3 della PGR e che fornisce all'Atleta un avviso e l'opportunità di essere ascoltato in forma scritta o orale.

Uso: l'utilizzo, l'applicazione, l'ingestione, l'iniezione o il consumo con qualsiasi mezzo di qualsiasi sostanza vietata o metodo proibito.

WADA: Agenzia Mondiale Antidoping.